Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Lunedì, 26 luglio — Numero 173.

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Avviso importante

Spedizione agli uffici governativi delle leggi e dei decreti in fogli sciolti

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la relativa spedizione è stata effettuata dalla Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) il giorno 14 luglio corrente per tutti gli atti compresi dal n. 236 al n. 279, avvertendo che tra essi mancano i nn. 237, 240, 263, 274 e 275 che si spediranno quanto prima insieme al n. 195.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento degli atti suddetti, dovranno farsi entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 26 luglio 1909.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

Per errore della copia trasmessaci, la denominazione del capitolo n. 179 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1909-910, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 140, del 16 giugno 1909 (pagina 3031 - 1ª colonna), va rettificata come segue:

« Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - quarta rata) ».

Il numero **506** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le rafferme sono:

1° annuali senza premio;

2° triennali o annuali con premio.

Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

Art. 2.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° i militari che abbiano compiuto la ferma di anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2° i caporali di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.

Art. 3.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i carabinieri Reali, siano o no graduati; i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni; i caporali ed appuntati musicanti; i caporali maniscalchi ed i caporali fuochisti della brigata lagunari del genio.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

Art. 4.

Durante la prima rafferma triennale il militare riceve un annuo premio di L. 200.

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo della indennità di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di L. 200 durante la seconda rafferma triennale ed un premio annuo di L. 300 durante la terza.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo della indennità di cui al segnente articolo, riceve un premio annuo di L. 200 durante la terza rafferma triennale.

Il premio annuo e le indennità di cui all'articolo seguente non possono cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 5.

Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennità fissa di L. 1000.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennità fissa di L. 2000. Però l'indennità della 3ª rafferma per i militari dell'arma dei carabinieri reali è di L. 3000.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, nonchè in caso di promozione ad ufficiale, di passaggio nel corpo invalidi e veterani o di collocamento nella posizione di servizio sedentario. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 6.

Al militare raffermato con premio che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota d'indennità spotta agli eredi del riaffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

Art. 7.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Il premio inerente a tale rafferma annuale è quello goduto dal militare durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

Art. 8.

Perdono di pieno diritto i beneficî della rafferma in corso:

a) i raffermati graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione per i graduati dei carabinieri reali;

b) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;

c) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

d) i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

e) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono i beneficî della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

a) i raffermati graduati dei carabinieri reali retrocessi dal grado;

b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei beneficî stessi;

c) i raffermati che tengano cattiva condotta;

d) i raffermati che commettano una grave mancanza.

Viene interrotta la rafferma in corso ed è sospeso il relativo premio durante l'espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita dei beneficî della rafferma stessa.

Il raffermato che abbia perduto i beneficî della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore finchè duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea finchè non abbia espiato la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i beneficî della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma stessa.

Art. 9.

Il ministro della guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefizi inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità per le rafferme già compiute.

Art. 10.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio (esclusi i carabinieri) debbono all'atto della nomina a sottufficiale cessare dalla qualità di raffermati con premio per essere ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con quella 2 luglio 1908, n. 328.

Essi conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio, già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano il diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma. Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze a cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

I capi fanfara, i sottufficiali musicanti, trombettieri, tamburini e capi armaiuoli ed i sergenti maniscalchi, i quali, alla data in cui andrà in vigore la presente legge, siano vincolati ad una rafferma triennale con premio, hanno facoltà di compierla e potranno conseguire altre successive rafferme triennali con premio fino a tre complessivamente, a meno che preferiscano di optare pel trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.

Coloro che optano conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio già compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali di assegno, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

Art. 12.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente, che abbiano già compiuto tre rafferme con premio, sono senz'altro ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.

Saranno del pari ammessi al trattamento medesimo quelli che verranno a compiere in avvenire la terza rafferma triennale con premio, conservando gli uni e gli altri il diritto alle indennità relative alle rafferme compiute.

Oltre ai sottufficiali indicati nel comma precedente, saranno ammessi allo stesso trattamento i sottufficiali che abbiano compiuto una o due rafferme con premio e che, non avendo potuto ottenerne un'altra per disposizione di legge, sono rimasti alle armi con rafferme di un anno senza premio.

A tutti i sottufficiali di cui nei comma precedenti il servizio prestato sarà computabile, nei riguardi degli aumenti triennali d'assegno, soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermati.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

Art. 13.

Ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennità inerenti a rafferme con soprassoldo compiute, abbiano o no optato pel nuovo trattamento sia in base alla legge 19 luglio 1906, n. 372, sia alla successiva 2 luglio 1908, n. 328, sarà consentito, indipendentemente dal caso di matrimonio, di avere anticipazioni sulle in-

dennità medesime in quei casi ed in quella misura che saranno stabiliti dal regolamento.

Le indennità stesse saranno corrisposte, oltre che nei casi di cessazione dal servizio o di passaggio nel corpo invalidi e veterani, anche in quello di collocamento nella posizione di servizio sedentario.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 6 sono applicabili a quei militari che vengono a trovarsi nelle condizioni ivi specificate a datare dalla presentazione al Parlamento del presente disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero **518** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

Ai fini del 4° comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà provveduto alla costruzione della linea a doppio binario Fossano-Mondovì-Ceva, con le somme stanziate alla lettera *F*) del suddetto articolo e con la ulteriore spesa di L. 20 milioni da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi successivi al 1911-912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **507** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1909-10 nel modo seguente:

Cap. n. 98. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse)	1,300 —
» 129. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4), 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera *e*) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera *b*) (Spesa ripartita)	200,000 —
» 141. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) (Spesa ripartita).	126,500 —
» 149. Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333) - Studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita)	365,000 —
» 184. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1905, n. 255 e 19 luglio 1907, n. 549 (Spesa ripartita)	178,400 —
Totale delle diminuzioni . . .	871,200 —

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1909-10 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in lire 500 mila.

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge,

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 10 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-10 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 550,000.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere impegni per opere idrauliche straordinarie di seconda categoria per l'ammontare di non oltre 10 milioni in aggiunta alla spesa autorizzata colle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, sul conto degli esercizi successivi a quello 1909-910, e che saranno inclusi in apposita legge di autorizzazione per nuove opere.

Art. 7.

Le quote disponibili sulle somme autorizzate:

a) per sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle opere stesse danneggiate dalle alluvioni e dalle piene (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lettera *h*; 6 giugno 1907, n. 300, art. 1, lett. *f* e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera *e*).

b) per sussidi alle Provincie ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lettera *g* e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera *f*);

c) per sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, numero 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera *g*) sono riunite in un fondo unico dal quale saranno prelevate annualmente le assegnazioni occorrenti per ciascuno dei predetti titoli.

Art. 8.

Il ministro del tesoro provvederà, con suo decreto, a modificare lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1909-910, in relazione colle variazioni introdotte ai capitoli nn. 42, 49 e 51 della parte passiva del bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso, dopo che questo bilancio sarà stato approvato per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,790,000 —
2.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	128,000 —
3.	Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	75,000 —
4.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi	45,000 —
5.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	25,000 —
6.	Ministero - Spese d'ufficio	112,000 —
7.	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	18,000 —
8.	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,800 —
8-II.	Fitto di locali in uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	15,000 —
9.	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	22,000 —
10.	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	5,000 —
11.	Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari di ispezione (Spese fisse)	25,000 —
12.	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	22,000 —
13.	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,430,000 —
14.	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	50,000 —
15.	Genio civile - Spese per indennità di visite	700,000 —
16.	Genio civile - Spese di traslocazione	40,000 —
17.	Genio civile - Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294 accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti	42,000 —
18.	Genio civile - Compensi e sussidi	50,000 —
19.	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	157,500 —
20.	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto	

di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	60,000 —
21. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	105,000 —
22. Genio civile - Spese diverse	25,000 —
23. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	15,000 —
24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie	80,000 —
25. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche	12,000 —
26. Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	50,000 —
27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	700 —
28. Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	100,000 —
29. Spese casuali	34,500 —
30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
	9,255,500 —

Debito vitalizio.

31. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,000,000 —
32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 —
	2,043,000 —

Strade.

33. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle R. trazzere	5,600,000 —
34. Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle R. trazzere	30,000 —
35. Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse)	2,050,000 —
36. Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali	30,000 —
37. Indennità a diversi Comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	200,000 —
38. Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 —
39. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	30,000 —
40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	1,000 —
41. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine)	10,000 —
	7,961,000 —

Acque.

Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

42. Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	445,000 —
43. Opere idrauliche di 1ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	19,500 —
44. Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	1,000 —
45. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	3,180,500 —
46. Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	80,000 —
47. Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	26,500 —
48. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani ed ai manovratori idraulici (Spese fisse)	1,303,000 —
49. Servizio idrografico fluviale	10,000 —
50. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 —
51. Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua e per servizi normali indicati - Sussidi	200,000 —
52. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,900 —
	5,613,400 —

Bonifiche.

53. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi al personale ordinario (Spese fisse)	217,000 —
54. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse)	30,000 —
55. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,800 —
56. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, compensi, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	33,800 —
57. Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	29,700 —
58. Agro romano - Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	20,000 —
59. Agro Romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza	

delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 5,200 —

337,500 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

60. Manutenzione e riparazione dei porti . . . . 1,650,000 —
61. Escavazione dei porti . . . . 1,950,000 —
62. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti . . . . 14,000 —
63. Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . 6,000 —
64. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) . . . . 1,500 —
65. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali. . . . 930,000 —
66. Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi . . . . 90,000 —
67. Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 1,050 —
68. Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse) . . . . 490,000 —
69. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 1,750 —
70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) . . . . 15,000 —
71. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . . . . . . 1,110,000 —

6,259,300 —

Spese pel servizio delle opere idrauliche nelle provincie venete e di Mantova.

Spese generali.

72. Stipendio del presidente del Magistrato delle acque (Spese fisse) . . . . 10,000 —
73. Indennità di trasferto e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato delle acque . . . . 25,000 —
74. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A* annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse) . . . . 8,500 —
75. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 7,800 —
76. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali . . . . 5,000 —
77. Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque . . . . 15,000 —

71,300 —

Acque.

78. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione . . . . 405,000 —
79. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . . 16,000 —
80. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione . . . . 1,420,000 —
81. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . . 38,000 —
82. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova . . . . 30,000 —
83. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova . 240,000 —
84. Spese per competenze al personale idraulico delle provincie venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati - Sussidi . . . . 120,000 —

2,269,000 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

85. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete . . . . 350,000 —
86. Escavazione dei porti nelle provincie venete . 650,000 —
87. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie venete . . . . 66,000 —

1,066,000 —

Strade ferrate.

88. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª . . . . 7,500 —
89. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci, e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria) . . . . 15,000 —
90. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles . . . . 1,000 —

(*a*)

92. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse a l'industria privata (leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540, e 12 luglio 1908, n. 444) . . . . 3,178,200 —
93. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (legge 12 luglio 1908, n. 444) . . . . per memoria

3,201,700 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

94. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e

(*a*) Il capitolo n. 91 è stato soppresso con la nota di variazioni n. 26-*bis*.

prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . . . 130,000 —

95. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) . . . . 250,000 —

96. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 22,000 —

97. Amministrazione centrale — Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 65,000 —

98. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) . . . . 45,000 —

99. Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 700 —

100. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale . . . . 13,000 —

101. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse). . . . 120,000 —

102. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . 18,000 —

103. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 120,000 —

783,700 —

Opere in Roma (Spese ripartite).

104. Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *b*, *c*, *d*); 6 giugno 1907, n. 300 e 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. *b* e *c*) (Spesa ripartita) . . . . . . 10,206,000 —

105. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . . . 18,000 —

106. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . 102,000 —

107. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma . . . . 17,200 —

108. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . 34,800 —

109. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma . . . . 22,000 —

10,400,000 —

Opere varie.

110. Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502) . . . . per memoria

111. Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lettera *e*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . . . per memoria

112. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) . . . . per memoria

113. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti . . . . per memoria

114. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse). . . . . per memoria

115. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti. per memoria

116. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita) . . . . . 76,190 —

117. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi a privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . . . 150,000 —

226,190 —

Strade.

Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.

118. Rettifica della nazionale n. 55-*quater* fra la stazione di Lioni e l'incontro dell'abitato omonimo (Avellino). . . . . 20,000 —

119. Correzione della nazionale n. 30 all'uscita dell'abitato di Limone (Cuneo). . . . . 30,000 —

120. Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di L. 30,000 . . . . 25,000 —

121. Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi . . . . 25,000 —

100,000 —

Spese dipendenti da leggi speciali.

122. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. *c*); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. *f*); 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. *d*); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1 lett. *a*) e 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) (Spesa ripartita) . . . . 1,534,000 —

123. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . . 33,000 —

124. Stipendi al personale del genio civile in servi-

zio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) . . . . 18,000 —

125. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . 6,000 —

126. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) . . . . . . 4,000 —

127. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . 5,000 —

1,600,000 —

Riparazioni straordinarie.

128. Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; art. 1 lettera *d* della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 747) (Spesa ripartita) . . . . . 1,750,000 —

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.

129. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1 lettera *e*) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1 lett. *b*) (Spesa ripartita) . . . . 2,186,000 —

130. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente . . . . 1,200,000 —

131. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . 42,000 —

132. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . 90,000 —

133. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . 15,000 —

134. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . . . 3,500 —

135. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . per memoria

3,536,500 —

Strade comunali e vicinali.

136. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . 500,000 —

137. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna (leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312 e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844) . . . . 1,311,000 —

138. Stipendi al personale aggiunto del genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse) . . . . 33,500 —

139. Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza . . . . 5,500 —

140. Sussidi ai Comuni e Consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . 300,000 —

2,150,000 —

Acque.

141. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) (Spesa ripartita) . . . . 5,768,500 —

142. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lettera *a*, della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . . . . 205,000 —

143. Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . 10,000 —

5,983,500 —

Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.

144. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. ?, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e tor-

renti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . . . 1,485,000 —

145. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria . . . . 15,000 —

1,500,000 —

Spese comuni ad acque e strade.

146. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane; leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 30 giugno 1904, n. 293; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1°, lettera *g*) e art. 1°, lettere *e*, *f* e *g* della legge 29 dicembre 1907, n. 810 (Spesa ripartita) . . . . 1,100,000 —

Bonifiche.

147. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lett. *g*), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *c*) e 24 dicembre 1903, n. 747 (art. 2) (Spesa ripartita) . . . . 2,698,000 —

148. Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita) 1,188,368 67

149. Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333): studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita) 2,076,931 33

Spese generali per le bonifiche.

150. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche . . . . 338,500 —

151. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) . . . . 185,000 —

152. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche 45,000 —

153. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse). . . . . . . 59,000 —

154. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche . . . . 14,200 —

Legge 13 dicembre 1903, n. 474, art. 1 lettera b, *della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera* d *della legge 5 aprile 1908, n. 126.*

155. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474) . . . . 205,000 —

6,810,000 —

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.

Testo unico di legge 10 novembre 1907, n. 844.

156. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333 e 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita). . 685,000 —

157. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna . . . . . . 50,000 —

158. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse) . . . . 10,000 —

159. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. 5,000 —

750,000 —

Acquedotto Pugliese e silvicultura del Sele.

Legge 26 giugno 1902, n. 245.

160. Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita) . . . . 3,580,000 —

161. Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele . . . . 8,000 —

162. Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 573 (Spese fisse) . . . . 10,000 —

163. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 573 . . . . 2,000 —

164. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele (Spese fisse) . . . . per memoria

165. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele. per memoria

3,600,000 —

Opere nella provincia di Basilicata.

Dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, numero 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 9 luglio 1908, n. 495.

166. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita) . . . . 600,000 —
167. Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spesa ripartita) . . . . 640,000 —
168. Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita) . 550,000 —
169. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita) . . . . 190,000 —
170. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati (Spesa ripartita) . . per memoria
171. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita) . . . . 860,000 —
172. Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (Spesa ripartita) . . . . 400,000 —
173. Bonifiche (Spesa ripartita). . . . . 420,000 —
174. Spese pel commissariato civile (Spesa ripartita) . . . . 40,000 —
175. Imprevisti (Spesa ripartita) . . . . per memoria
176. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni di Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . 25,000 —

Spese generali per le opere nella provincia di Basilicata.

177. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata . . . . . 100,000 —
178. Stipendi al personale aggiunto del genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse) 50,000
179. Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata. . . . . 25,000 —
180. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse) . 3000 —
181. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata. . . . . 2,000 —
182. Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata . 20,000 —

3,935,000 —

Opere nelle Provincie Calabresi.

183. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, (articolo 1, lettera *f*) (Spesa ripartita). . . . . . . 150,000 —
184. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255 e 19 luglio 1907, n. 549 (Spesa ripartita). . . . . 900,000 —
185. Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle Provincie calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge). . . . . 30,000 —
186. Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . 850,000 —
187. Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . 130,000 —
188. Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) 160,000 —
189. Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 32 della legge) . . . . 30,000 —
190. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (Spesa ripartita) . . . . 415,000 —
191. Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *g*) e 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa ripartita) . . . . 1,010,000 —
192. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102 e 25 giugno 1906, n. 255 . . . . 610,000 —
193. Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi . . . . 745,000 —

Spese generali.

Per le opere nelle provincie calabresi in dipendenza delle varie leggi emanate a tutto il 1906.

194. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile ed a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi . . . . . . 180,000 —
195. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . 80,000 —
196. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio nelle provincie calabresi . . . . 40,000 —
197. Assegni mensili al personale avventizio in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . 14,000 —
198. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio nelle provincie calabresi . . . . 7,600 —

Sussidi per acqua potabile.

199. Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarre dai comuni delle provincie calabresi per fornitura d'acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 100,000 —
200. Spese per ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte, di altri edifici pubblici dello Stato e dell'edificio italo-albanese di Sant'Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (art. 16 della

legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 53 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . 500,000 —

5,951,600 —

Titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Consolidamento di frane.

201. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella *D*), ed articolo 62, lett. *a*, della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita) . . . . 90,000 —

Spostamento di abitati.

202. Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita) . . . . per memoria

Spese generali.

203. Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lettera *D* della medesima) (Spesa ripartita). . . . . 50,000 —

140,000 —

Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aqrile 1906.

Leggi 19 luglio 1906, n. 390 e 29 dicembre 1907, n. 810.

204. Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, e opere di bonifica dei torrenti situati nella plaga vesuviana, in dipendenza delle tabelle *E* e *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spesa ripartita) . . . . 153,000 —

205. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . 19,000 —

206. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) . . . . 11,000 —

207. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390. . . . . 9,000 —

208. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) . . . . 5,000 —

209. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . 3,000 —

200,000 —

Opere idrauliche nelle provincie venete e di Mantova.

Acque.

210. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) (Spesa ripartita) . . . 2,560,000 —

211. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; 5 maggio 1907, n. 257 e art. 1°, lett. *a* della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . . . . . 140,000 —

Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge sulla contabilità generale.

212. Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova . . . . 13,000 —

2,713,000 —

Bonifiche.

213. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1°, lettera *g*) (Spesa ripartita) . . . . 463,000 —

Spese generali per le bonifiche.

214. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova. 20,000 —

215. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova (Spese fisse) . . . . 10,000 —

216. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova . . . 2,000 —

217. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova (Spese fisse) . . . . 4,000 —

218. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova 1,000 —

500,000 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

219. Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) . . . . 640,000 —

Spese generali per i porti e per i fari.

220. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie venete . . . . 15,000 —

221. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie venete (Spese fisse). . . . . 18,000 —

222. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 63, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie venete 5,000 —

223. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie venete (Spese fisse) 1,000 —

224. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie venete 1,000 —

680,000 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

225. Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita) 1,964,000 —

226. Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, coll'aggiunta di quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita) 4,262,000 —

(Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale).

227. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi 30,000 —

228. Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo inscritto in bilancio nel limite di L. 30,000 30,000 —

229. Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse 18,000 —

230. Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari 14,000 —

231. Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari 18,000 —

Concorsi e sussidi per opere marittime.

232. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) 64,000 —

233. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) 20,000 —

Spese generali per i porti e per i fari.

234. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle opere marittime 20,000 —

235. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse) 232,000 —

236. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 63, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime 15,000 —

237. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse) 7,000 —

238. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime 6,000 —

239. Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo 30,000 —

6,730,000 —

Strade ferrate, tramvie, automobili.

239-II. Anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540 per memoria

240. Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444) per memoria

241. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444) 400,000 —

Spese non superiori a L. 30,000.

242. Spese per studi relativi a progetti di nuove strade ferrate complementari 30,000 —

243. Spese di stampa, copiatura di atti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie ed automobili 30,000 —

243-II. Compensi per prestazioni straordinarie al personale dell'Ufficio speciale delle ferrovie nell'interesse delle costruzioni di ferrovie e tramvie extraurbane e dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie e di automobili 20,000 —

480,000 —

Assegnazione per un fondo di riserva.

244. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori 5,905,810 —

CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

245. Spese per la costruzione di strade ferrate in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1°, lettere *l* e *m*); 9 luglio 1905, n. 413, articolo 6 e 12 luglio 1908, n. 444 (Spesa ripartita) 39,300,000 —

246. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie 4,000,000 —

247. Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata 30,000 —

43,330,000 —

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

248. Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative 385,633 53

249. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) 6,105,000 —

6,490,868 53

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	9,255,500 —
Debito vitalizio	2,043,000 —
Strade	7,961,000 —
Acque - Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,613,400 —
Bonifiche	337,500 —
Porti, spiaggie, fari e fanali	6,259,300 —
Spese per le opere idrauliche nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali	71,300 —
Acque	2,269,000 —
Porti, spiaggie, fari e fanali	1,066,000 —
Strade ferrate	3,201,700 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	38,077,700 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	783,700 —
Opere in Roma	10,400,000 —
Opere varie	226,190 —
Strade:	
Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	100,000 —
Lavori per sistemazione e miglioramento	1,600,000 —
Riparazioni straordinarie	1,750,000 —
Costruzioni	3,536,500 —
Strade comunali e vicinali	2,150,000 —
	9,136,500 —
Acque	5,983,500 —
Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	1,500,000 —
Spese comuni ad acque e strade	1,100,000 —
Bonifiche	6,810,000 —
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	750,000 —
Acquedotto Pugliese e silvicultura del Sele	3,600,000 —
Opere nella provincia di Basilicata	3,935,000 —
Opere nelle provincie calabresi	5,951,600 —
Consolidamento di frane	140,000 —
Spese di riparazione ai danni del Vesuvio	200,000 —
Opere idrauliche nelle provincie venete e di Mantova:	
Acque	2,713,000 —
Bonicfihe	500,000 —
Porti, spiaggie, fari e fanali	680,000 —
	3,893,000 —
Porti, spiaggie, fari e fanali	6,730,000 —
Strade ferrate, tramvie, automobili	480,000 —
Assegnazione per un fondo di riserva	5,905,810 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	67,525,300 —
CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate*	43,330,000 —
Totale del Titolo II. — (*Spesa straordinaria*)	110,855,300 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	148,933,000 —
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	6,490,668 53

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	105,603,000 —
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (*Parte straordinaria*)	43,330,000 —
Totale spese reali	148,933,000 —
Categoria IV. — Partite di giro	6,490,668 53
Totale generale	155,423,668 53

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-919

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

(*Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429*).

§ 1. — Prodotti del traffico.

1. Viaggiatori		170,539,707 83
2. Viaggi dei membri del Parlamento		863,292 17
3. Bagagli e cani		9,000,000 —
4. Merci a grande velocità		27,400,000 —
5. Merci a piccola velocità accelerata		23,400,000 —
6. Merci a piccola velocità ordinaria		230,700,000 —
7. Prodotti secondari:		7,500,000 —
A) Viaggiatori	270,000	
B) Bagagli e cani	100,000	
C) Merci a grande velocità	1,000,000	
D) Merci a piccola velocità accelerata	270,000	
E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,860,000	
8. Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		597,000 —
A) Viaggiatori	290,000	
B) Bagagli e cani	12,000	
C) Merci a grande velocità	40,000	
D) Merci a piccola velocità accelerata	60,000	
E) Merci a piccola velocità ordinaria	190,000	
F) Introiti diversi	5,000	
Totale § 1		470,000,000 —

§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio.

9. Redditi patrimoniali:		1,220,000 —
A) Pigioni di locali	200,000	
B) Affitto di terreni ed aree di deposito	130,000	
C) Vendita di prodotti del suolo	160,000	
D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	320,000	
E) Canoni per concessioni di binari di		

Voce	Parziale	Totale
raccordo	120,000	
F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	240,000	
G) Diversi	50,000	
10. Telegrammi privati		350,000 —
11. Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		100,000 —
12. Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		600,000 —
13. Proventi per servizi accessorî:		906,000 —
A) Tasse per deposito bagagli	60,000	
B) Tasse per gabinetti di toilette	6,000	
C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni	150,000	
D) Introiti delle rivendite di libri e giornali	150,000	
E) Introiti lordi per noleggio di cuscini	400,000	
F) Introiti per il servizio dei *camions* automobili	20,000	
G) Utili sul servizio di presa e consegna a domicilio	40,000	
H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi	30,000	
I) Diversi	50,000	
14. Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri addossatigli per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, articolo 3, lettera *d*, ed art. 8 prima parte):		9,410,000 —
A) Sovrattasse sui trasporti a termini dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101	8,200,000	
B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 72 della spesa)	150,000	
C) Ricavo dalla vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati	30,000	
D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati	100,000	
E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni	800,000	
F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto	150,000	
G) Diversi	10,000	
15. Introiti per il servizio del porto di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco — Manipolazione merci)		1,200,000 —
16. Utili di magazzino:		600,000 —
A) Eccedenze riscontrate nelle scorte	per memoria	
B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico	600,000	
Totale del § 2		14,416,000 —

§ 3. — Entrate eventuali.

Voce	Parziale	Totale
17. Proventi eventuali:		3,218,000 —
A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di Cassa versate nelle sezioni di tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	50,000	
B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte imprese, agenzie, ecc.	20,000	
C) Multe inflitte ai fornitori per ritardata consegna di materiali (capitolo 34-B della spesa)	3,097,000	
D) Differenze di cambio	1,000	
E) Diversi	50,000	
18. Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		per memoria
19. Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		per memoria
Totale del § 3		3,218,000 —

§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa.

Voce	Parziale	Totale
20. Trasporti a rimborso di spesa:		16,345,000 —
A) Trasporti per conto dello Stato	2,800,000	
B) Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari	500,000	
C) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale	6,500,000	
D) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	800,000	
E) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	5,500,000	
F) Spinte e contropinte di carri in dogana	200,000	
G) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	20,000	
H) Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colle Società delle ferrovie di Reggio Emilia e della ferrovia Suzzara-Ferrara	25,000	
21. Ricuperi per prestazioni dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale:		7,560,000 —
A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	6,000,000	
B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	500,000	
C) Prestazioni per altre ferrovie	1,000,000	
D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	10,000	
E) Ricupero di spese di stampa per prontuari, tariffe e documenti di trasporto venduti e ricuperi diversi	50,000	
22. Ricuperi per prestazioni del servizio del movimento e traffico:		1,150,000 —
A) in conto spese patrimoniali e complementari e per la gestione autonoma dei magazzini	100,000	
B) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	1,000,000	
C) Diversi	50,000	
23. Ricuperi per prestazioni del servizio della trazione e materiale:		13,170,000 —
A) in conto spese patrimoniali e comple-		

mentari e per la gestione autonoma dei magazzini 50,000

B) per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori (cap. 6-*B* 4-*c* della spesa) 13,000,000

C) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi 20,000

D) Diversi 100,000

24. Ricuperi per prestazioni del servizio del mantenimento e sorveglianza: . . . . 1,200,000 —

A) in conto spese patrimoniali e complementari e per la gestione autonoma dei magazzini 1,000,000

B) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi 100,000

C) Diversi 100,000

25. Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti: . . . . 1,500,000 —

A) Servizi centrali 50,000

B) Movimento e traffico 100,000

C) Trazione e materiale rotabile. . . . 150,000

D) Mantenimento e sorveglianza: . . . 1,200,000

1. Traverse 1,000,000

2. Altri materiali . . . 200,000

26. Ritenute al personale dell'ex R. ispettorato generale (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª) . . . 30,000 —

27. Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune. . . 1,300,000 —

28. Annualità da prelevarsi sugli affitti delle case economiche per quota di ammortamento e interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 76 della spesa) . . . . . per memoria

Totale del § 4 . . . 42,255,000 —

§ 5. — Introiti con speciale destinazione, a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.

29. Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 38 della spesa) per memoria

30. Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 38 della spesa) . . . . per memoria

31. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 39 della spesa) . . . . . per memoria

32. Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 40 della spesa) . . . . per memoria

33. Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie (cap. 41 della spesa) . . . . per memoria

34. Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del § 5 . . . »

Totale del Titolo . . . 559,889,000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

(*Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429*).

35. Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 52 al 60 e 62 della spesa): . . . . 130,000,000 —

A) Per la rete ferroviaria 129,700,000

B) Per la navigazione, esclusi i galleggianti 300,000

36. Sovvenzione del tesoro per la costruzione e gli acquisti del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 61 della spesa) . . 13,000,000 —

37. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del tesoro: . . . . per memoria

A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 58 della spesa) . . . . »

B) Ricavo dalla vendita di beni immobili (cap. 58 della spesa) . . . . . »

C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 57 e 58 della spesa) . . . . »

D) Materiali di disfacimento di galleggianti dello stretto di Messina (capitolo 55 della spesa) . . . . »

38. Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del Titolo II . . . 143,000,000 —

TITOLO III.

Magazzini ed officine

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

(*Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429*).

39. Fondi forniti dal tesoro per aumento della dotazione di magazzino . . . . per memoria

40. Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5°, della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

41. Forniture ai servizi: . . . . 156,734,000 —

A) per conto spese ordinarie di esercizio 83,654,000

B) per conto spese complementari . . 7,900,000

C) per conto spese straordinarie . . . 14,030,000

D) per conto officine 47,150,000

E) per costituzione scorte della trazione 4,000,000

42. Ricavi per vendita o cessione di materiali e ricupero di somme pagate in conto acquisti (somma da reintegrare al cap. 63 della spesa): per memoria

A) Vendite o cessioni al personale dell'Amministrazione ferroviaria, ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi . . . . »

B) Forniture in conto massa vestiario .	»	
C) Accreditamento di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 34-*E* della spesa)	»	
D) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo 63-*E* della spesa)	»	
E) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare (cap. 63-*F* della spesa)	»	
43. Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 64 della spesa) . .		per memoria
44. Avanzi di mandati di anticipazioni da reintegrare al capitolo 63 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		per memoria
Totale del § 1 . . .		156,734,000 —

§ 2. — Officine.

45. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine staccate dai depositi (capitolo 66 della spesa):		53,750,000 —
A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 12-*B* della spesa)	28,650,000	
B) pezzi di ricambio per lavori di manutenzione affidati all'industria privata	2,100,000	
C) per altri lavori in conto esercizio .	2,000,000	
D) in conto scorte di magazzino . . .	20,000,000	
E) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	1,000,000	
46. Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo; materie restituite ai magazzini (capitoli 63-*C* e 67 della spesa) . .		4,000,000 —
47. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (cap. 68 della spesa:		14,450,000 —
A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 12-*B* della spesa)	12,250,000	
B) per altri lavori in conto esercizio .	500,000	
C) in conto scorte di magazzino . . .	1,200,000	
D) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	500,000	
48. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del mantenimento (cap. 69 della spesa)		5,560,000 —
A) per conto dei servizi	2,000,000	
B) in conto scorte di magazzino . . .	3,000,000	
C) in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	560,000	
Totale del § 2 . . .		77,760,000 —
Totale del titolo III . . .		234,494,000 —

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

49. Ritenute al personale:		9,000,000 —
A) Ordinarie (lettera *a* dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	7,820,000	
B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418). .	900,000	
C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	120,000	
D) Multe (lettera *f* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	160,000	
50. Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera *c* dall' art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 21-*A* della spesa)		14,500,000 —
51. Quota del 2 0/0 sul prodotto lordo del traffico lettera *d* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 21-*B* della spesa).		9,600,000 —
52. Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo (lettera *e* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		6,000 —
53. Interessi:		9,130,000 —
A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lettera *g* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	5,200,000	
B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 (lettera *h* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000	
C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie Meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lettera *i* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	per memoria	
D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lettera *l* dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	per memoria	
E) sulle somme versate alla Cassa Depositi e prestiti per residui annuali della gestione del fondo pensioni e sussidi (lettera *m* dell'art. 3 ed articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	230,000	
54. Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 74 della spesa)		5,000 —
Totale del titolo IV . . .		42,241,000 —

TITOLO V.

Gestione delle case economiche pei ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907 n. 553).

Patrimonio.

55. Somme mutuate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, numero 553) (cap. 75 della spesa) . . . . 6,000,000 —

Gestione.

56. Affitto delle case . . . . per memoria
57. Proventi eventuali . . . . per memoria
58. Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . per memoria

Totale del titolo V . . . 6,000,000 —

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

59. Depositi a garanzia (cap. 84 della spesa): . . . 1,200,000 —
A) per richiesta di vagoni 1,000,000
B) per biglietti d'abbonamento 200,000

60. Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 85 della spesa) . . . . . 80,000,000 —
61. Incasso di assegni sulle merci (cap. 86 della spesa) . . . . 180,000,000 —
62. Eccedenze di tassazione sui trasporti: . . . . 10,000,000 —
A) per errori rilevati all'atto della revisione (cap. 87-*A* della spesa). . . 5,000,000
B) per reclami e per rimborsi convenzionali (cap. 87-*B* della spesa). . . 5,000,000

63. Ricuperi per deficienze di tassazione (cap. 88 della spesa) . . . . 5,000,000 —
64. Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 89 della spesa) . . . . 1,000,000 —
65. Prodotti dei tronchi in esercizio speciale: . . 700,000 —
A) confine francese-Modane (cap. 90-*A* della spesa) 600,000
B) Cerignola-Campagna-Cerignola-Città (cap. 90-*B*) della spesa) 100,000

66. Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 91 della spesa) . . . . 50,000,000 —
67. Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 92 della spesa) . . . . 40,000,000 —
68. Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 93 della spesa) . . . . 14,500,000 —
A) Ministero delle finanze 3,500,000
B) Ministero della guerra 1,000,000
C) Amministrazioni e Ditte diverse . . 10,000,000

Totale del § 1 . . . 382,400,000 —

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

69. Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 94 della spesa) . . . . 4,000,000 —
70. Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 95 della spesa) . . . . 3,000,000 —
71. Ritenute per massa vestiario (cap. 96 della spesa) . . . . 3,000,000 —
72. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con R. decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 97 della spesa) . . . . per memoria

Totale del § 2 . . . 10,000,000 —

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

73. Ministero dei lavori pubblici - Anticipazioni per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 98 della spesa) . . . . 4,000,000 —
74. Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 99 della spesa): . . . . 100,000 —
A) Riparazione vetture cellulari 100,000
B) . . . . »
C) . . . . »

75. Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 100 della spesa): . . . . 300,000 —
A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe 20,000
B) Impianti diversi 280,000
C) . . . . »

76. Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 101 della spesa): . . . . 350,000 —
A) Riparazione vetture postali. 150,000
B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali 200,000
C) . . . . »

77. Rimborsi dal consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 102 della spesa) . . . . 250,000 —
78. Somme introitate per conto delle cessate gestioni (cap. 103 della spesa): . . . . per memoria
A) Comitato di stralcio ex-Alta Italia . »
B) Rete mediterranea . . . . »
C) Rete adriatica . . . . »
D) Rete Sicula . . . . »
E) Ferrovie meridionali . . . . »
F) Linea Palermo-Marsala-Trapani . . »

79. Somme introitate per lavori e prestazioni per conto di Amministrazioni diverse e per privati (cap. 104 della spesa) . . . . per memoria

A) Municipio di Cerignola - Fondo per lavori straordinari alla linea Cerignola-Campagna-Cerignola-Città . . »
B) . . . . »
C) . . . . »

Totale del § 3 . . . 5,000,000 —

Totale del titolo VI . . . 397,400,000 —

TITOLO VII.

Partite di giro

80. Tasse erariali (cap. 105 della spesa): . . . . . 37,060,000 —
A) Tassa sui trasporti 32,000,000
B) Tassa sull'assicurazione delle merci. 60,000
C) Tassa di bollo 5,000,000

81. Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 106 della spesa): . . . . 9,800,000 —
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi. 8,500,000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni 1,100,000
C) Marche da bollo per pagamento competenze 200,000

82. Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335) (cap. 107 della spesa) . . . . 250,000 —

83. Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 108 della spesa) . . . . 40,000 —

84. Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (capitolo 109 della spesa) . . . . 32,000 —

Totale del titolo VII . . . 47,182,000 —

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali

Titolo I. - Parte ordinaria.
§ 1. - Prodotti del traffico . . . . 470,000,000 —
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio. . . . . . 14,416,000 —
§ 3. - Entrate eventuali. . . . . 3,218,000 -
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa. . . . . . 42,255,000 —
§ 5. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa . . »

529,889,000 —

Titolo II. - Parte straordinaria . . . . 143,000,000 —

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . 672,889,000 —

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini ed officine.
§ 1. - Gestione autonoma dei magazzini. . . . 156,734,000 —
§ 2. - Officine . . . . 77,760,000 —

Titolo IV. - Gestione del fondo pensioni e sussidi . 42,241,000 —

Titolo V. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri . . . . 6,000,000 —

Titolo VI. - Operazioni per conto di terzi.
§ 1. - Operazioni attinenti ai trasporti. . . . . 382,400,000 —
§ 2. - Operazioni attinenti al personale . . . . 10,000,000 —
§ 3. - Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . 5,000,000 —

Totale delle gestioni speciali ed autonome . . . . . 680,135,000 —

Titolo VII. - Partite di giro . . . . 47,182,000 —

Totale generale dell'entrata . . . 1,400,206,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(*Art. 19, primo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429*).

SEZIONE I. — *Spese d'esercizio.*

§ 1. — Direzione generale
Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio Stralcio.

1. Personale. . . . . 7,620,000 —
A) Stipendi del personale di ruolo. . . 6,150,000
B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale 1,170,000
C) Mercedi agli avventizi 300,000

2. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 735,000 —
A) Forniture di magazzino. 440,000
1) Stampati e cancelleria . 280,000
2) Materie per illuminazione e riscaldamento. 40,000
3) Ricambio del materiale d'inventario. 20,000
4) Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi 100,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dai Servizi 295,000
1) Illuminazione e riscaldamento 80,000
2) Riparazione del materiale d'inventario . . . 35,000
3) Spese per altri titoli diversi 180,000

Totale del § 1 . . . 8,355,000 —

§ 2. — Approvvigionamenti e magazzini.

3. Personale. . . . . 5,330,000 —
A) Stipendi del personale di ruolo. . . 3,680,000
1) Servizio centrale (VI). . 1,100,000
2) Magazzini, depositi ed agenzie 2,580,000

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale. 800,000
1) Servizio centrale (VI). . 280,000
2) Magazzini, depositi ed agenzie. 520,000

C) Mercedi agli avventizi 900,000
1) Servizio centrale (VI). . 100,000
2) Magazzini, depositi ed agenzie. 800,000

4. Forniture, spese ed acquisti . . . . 954,000 —

A) Forniture dei magazzini 468,000

1) Servizio centrale (VI) . . 93,000

a) Stampati e cancelleria . 55,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 8,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 5,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 25,000

2) Magazzini, depositi ed agenzie 375,000

a) Stampati e cancelleria . 80,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 45,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 50,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 200,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 486,000

1) Servizio centrale (VI) . 36,000

a) Illuminanazione e riscaldamento 15,000

b) Riparazione del materiale d'inventario 6,000

c) Spese per altri titoli diversi . 15,000

2) Magazzini, depositi ed agenzie 450,000

a) Illuminazione e riscaldamento . . 20,000

b) Riparazione del materiale di inventario . . . 30,000

c) Spese per altri titoli diversi . . . 400,000

Totale del § 2 . . . 6,334,000 —

§ 3. — Servizio del movimento e del traffico.

5. Personale . . . . 83,420,000 —

A) Stipendi del personale di ruolo 53,616,000

1) Servizio centrale (VII) . 1,100,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 7,000,000

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia . 16,000

4) Stazioni 35,500,000

5) Depositi del personale viaggiante 10,000,000

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale 19,844,000

1) Servizio centrale (VII) . 240,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 1,600,000

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia . . 4,000

4) Stazioni 9,000,000

5) Depositi del personale viaggiante 9,000,000

C) Mercedi agli avventizi 9,960,000

1) Servizio centrale (VII) . 80,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 650,000

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia . . 4,000

4) Stazioni 8,500,000

5) Depositi del personale viaggiante 726,000

6. Forniture, spese ed acquisti . . . . 33,664,000 —

A) Forniture dei magazzini 7,027,000

1) Servizio centrale (VII) . 78,000

a) Stampati e cancelleria . 55,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 5,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 3,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 15,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 541,000

a) Stampati e cancelleria . 400,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . . 40,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 20,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 81,000

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia . . 3,000

a) Stampati e cancelleria . 1,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 500

c) Ricambio del

materiale di inventario . 500
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 1,000

4) Stazioni 3,450,000
a) Stampati e cancelleria . 950,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali . . . 1,400,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 300,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 800,000

5) Depositi del personale viaggiante 215,000
a) Stampati e cancelleria . 65,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . . 10,000
c) Ricambio del materiale d'inventario 100,000
d) Materiale per pulizia ed usi diversi 40,000

6) Convogli 2,340,000
a) Materie per illuminazione ad olio . 540,000
b) Materie per illuminazione a gas . . 150,000
c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori . . . 100,000
d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine 150,000
e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli . 1,400,000

7. Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi 400,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio . . . .
26,637
1) Servizio centrale (VII) . 44,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 17,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 7,000
c) Spese per altri titoli diversi 20,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 240,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 80,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 50,000
c) Spese per altri titoli diversi 110,000

3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia 3,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 1,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 500
c) Spese per altri titoli diversi . . . 1,500

4) Stazioni 19,550,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 2,400,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 650,000
c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori eseguite dalla trazione (Capitolo 23-B di entrata) . . . 13,000,000
d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati . 3,000,000
e) Spese per al-

tri titoli diversi . . . 500,000

5) Depositi del personale viaggiante 160,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 10,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 50,000
c) Spese per altri titoli diversi . . . 100,000

6) Convogli 360,000
a) Illuminazione a gas . . 30,000
b) Illuminazione elettrica, compresa la manutenzione degli accumulatori . 200,000
c) Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli . 130,000

7) Indennità per perdite, avarie e ritardata resa delle merci 6,000,000

8) Compenso all' Amministrazione dei telegrafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche 280,000

7. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo 1,300,000

Totale del § 3 . . . 118,384,000 —

§. 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti.

8. Personale . . . . 5,670,000 —
A) Stipendi al personale di ruolo . . . 3,980,000
1) Servizio centrale (VIII) . 400,000
2) Controlli prodotti . . . 3,580,000

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale 1,180,000
1) Servizio centrale (VIII) . 80,000
2) Controlli prodotti . . . 1,100,000

C) Mercedi agli avventizi 510,000
1) Servizio centrale (VIII) . 10,000
2) Controlli prodotti . . . 500,000

9. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 314,000 —
A) Forniture dei magazzini 225,500
1. Servizio centrale (VIII) . 25,500
a) Stampati e cancelleria . 15,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 1,500
c) Ricambio del materiale di inventario . 1,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 8,000

2. Controlli prodotti. . . . 200,000
a) Stampati e cancelleria . 137,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 18,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 5,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 40,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 88,500
1. Servizio centrale (VIII) . 13,500
a) Illuminazione e riscaldamento . . 5,000
b) Riparazione dei materiale d'inventario. 1,500
c) Spese per altri titoli diversi . . . 7,000

2. Controlli prodotti. . . . 75,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 25,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 15,000
c) Spese per altri titoli diversi . . . 35,000

Totale del § 4 . . . 5,984,000 —

§ 5. — Servizio della trazione e del materiale rotabile.

10. Personale . . . . 41,160,000 —
A) Stipendi del personale di ruolo. . . 22,385,000
1. Servizio centrale (X) . . 1,200,000
2. Divisioni, sezioni e riparti 3,150,000
3. Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 2,800,000
4) Condotta locomotive (macchinisti e fuochisti) 13,000,000
5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche) 1415,000

6) Pulizia, verifica e unture veicoli 1,800,000
7) Ventilazione delle gallerie 20,000

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale. 14,960,000
1) Servizio centrale (X) . 400,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 520,000
3) Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 1,100,000
4) Condotta locomotive (macchinisti e fuochisti) 12,330,000
5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche). 300,000
6) Pulizia, verifica ed untura veicoli 300,000
7) Ventilazione delle gallerie 10,000

C) Mercedi agli avventizi 3,815,000
1) Servizio centrale (X) . 60,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 200,000
3) Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 2,200,000
4) Condotta locomotive (macchinisti e fuochisti) 600,000
5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche). 50,000
6) Pulizia, verifica ed untura veicoli 700,000
7) Ventilazione delle gallerie 5,000

11. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 63,270,000 —

A) Forniture dei magazzini 60,462,000
1) Servizio centrale (X) . 97,000
a) Stampati e cancelleria . 75,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento. . . . 8,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 4,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 10,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 185,000
a) Stampati e cancelleria . 130,000
b) Materie per luminazione e riscaldamento . . . 20,000
c) Ricambio del materiale d'inventario. 15,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 20,000

3) Locomozione 60,180,000
a) Stampati e cancelleria . 80,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali 350,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 50,000
d) Combustibile per la locomozione a vapore . . 51,800,000
e) Materie per untura e illuminazione locomotive . 2,150,000
f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche e materie per untura ed illuminazione dei locomotori elettrici 1,200,000
g) Materie per untura e pulizia veicoli. 500,000
h) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei depositi e dei rifornitori . 500,000
i) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei ventilatori delle gallerie 50,000
k) Materie per usi diversi . 500,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 2,808,000
1) Servizio centrale (X) . . 43,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 15,000
b) Riparazione del materiale di inventario 8,000
c) Spese per al-

tri titoli diversi . . . 20,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 245,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 30,000
b) Riparazione del materiale di inventario 30,000
c) Spese per altri titoli diversi . . . 35,000
d) Piccoli lavori diversi di officina in conto esercizio 150,000

3) Locomozione 2,520,000
a) Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali 120,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 550,000
c) Pulizia veicoli 200,000
d) Fornitura e pompatura d'acqua . . 1,200,000
e) Energia elettrica fornita da terzi . . per memoria
f) Prestazioni di altre ferrovie 50,000
g) Spese per altri titoli diversi 400,000

12. Grande ed ordinaria manutenzione del materiale rotabile . . . . 49,200,000 —
A) Affidata all'industria privata 8,300,000
1) Somministrazione pezzi di ricambio 2,150,000
a) Locomotive 1,500,000
b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici . 50,000
c) Carrozze . . 300,000
d) Bagagliai e carri 300,000
2) Spese dirette 6,150,000
a) Locomotive 1,500,000
b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici 150,000
c) Carrozze . . 2,500,000
d) Bagaliai e carri. . . . 2,000,000

B) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione . . 40,900,000
1) Locomotive. 20,700,000
2) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici 600,000
3) Carrozze 9,000,000
4) Bagagliai e carri 10,600,000

Totale del § 5 . . . 153,630,000 —

§ 6. Servizio del mantenimento e della sorveglianza.

13. Personale . . . . 39,950,000 —
A) Stipendi del personale di ruolo. 24,530,000
1) Servizio centrale (XI) . . 1,060,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 6,700,000
3) Sorveglianza della linea. 8,270,000
4) Manutenzione dei binari 8,100,000
5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica 100,000
6) Artieri 300,000

B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale 6,060,000
1) Servizio centrale (XI) . . 230,000
2) Divisioni, sezioni e reparti 1,200,000
3) Sorveglianza della linea. 1,830,000
4) Manutenzione dei binari 2,660,000
5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica 30,000
6) Artieri 110,000

C) Mercedi agli avventizi 9,360,000
1) Servizio centrale (XI) . 60,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 420,000
3) Sorveglianza della linea 1,380,000
4) Manutenzione dei binari 7,250,000
5) Manutenzioni e sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica 30,000
6) Artieri 220,000

14. Forniture, spese ed acquisti . . . . 3,019,000 —
A) Forniture di magazzino 2,146,000
1) Servizio centrale (XI) . . 96,000
a) Stampati e cancelleria . 65,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 10,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 6,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 15,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 450,000

a) Stampati e cancelleria . 300,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 80,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 20,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 50,000
3) Linea 1,600,000
a) Materie per illluminazione e riscaldamento . . 800,000
b) Ricambio del materiale d' inventario 500,000
c) Materie per pulizia ed usi diversi . 300,000

b) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 873,000
1) Servizio centrale (XI) . . 33,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 12,000
B) Riparazione del materiale d'inventario 6,000
c) Spese per altri iitoli diversi 15,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 140,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 60,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 30,000
c) Spese per altri titoli diversi 50,000
3) Linea . . . 700,000
a) Illuminazione e riscalmento . . . 50,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 200,000
c) Sgombro di neve . . . 300,000
d) Spese per titoli diversi 150,000

15. Manutenzione della linea . . . . 15,750,000 —
A) Forniture di magazzino 10,300,000
1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni 300,000
2) Ponti, viadotti ecc. . . 100,000
3) Gallerie 50,000
4) Fabbricati 500,000
5) Meccanismi fissi 300,000
6) Massicciata 50,000
7) Traverse e legnami d'armamento, comprese le traverse in ferro ed in cemento 9,000,000

B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 5,450,000
1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni 500,000
2) Ponti, viadotti, ecc. . 200,000
3) Gallerie 250,000
4) Fabbricati 3,450,000
5) Meccanismi fissi 500,000
6) Massicciata 550,000

Totale del § 6 . . . 58,719,000 —

§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina.

16. Personale . . . . 320,000 —
A) Stipendi del personale di ruolo . . 130,000
B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale 90,000
C) Mercedi agli avventizi 100,000

17. Forniture, spese ed acquisti . . . . 410,000 —
A) Forniture dei magazzini 281,500
1) Combustibile e lubrificanti 230,000
2) Materie per manutenzione e riparazione piroscafi 30,000
3) Ricambio del materiale d'inventario 1,000
4) Materie per la manutenzione degli approdi . . . 500
5) Materie per pulizia e per usi diversi 20,000
B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio 128,500
1) Riparazione e manutenzione piroscafi 100,000
2) Riparazione materiale d'inventario 1,500
3) Manutenzione degli approdi 1,500
4) Spese per altri titoli diversi 25,500

Totale del § 7 . . . 730,000 —

§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione.

18. Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 20,000 —
19. Forniture dei magazzini . . . . 775,000 —
A) Avvisi, orari e pubblicazioni diverse 400,000
B) Biglietti per viaggiatori . . 350,000
C) Materie impiegate in campioni e prove 25,000

20. Imposte e tasse 3,020,000
A) Imposte e tasse sui terreni e fabbricati 1,530,000
B) Imposte e tasse diverse 40,000
C) Imposta di ricchezza mobile a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (art. 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137) 1,450,000

21. Contributo al fondo pensioni e sussidi . . . . 24,100,000 —
A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 50 della entrata 14,500,000
B) Quota del 2 0[0 sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 51 dell'entrata) . 9,600,000

22. Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . 1,663,000 —
A) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario . . 520,000
B) Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 1,100,000
C) Pensioni di grazia concesse dalle Amministrazioni precedenti 25,000
D) Quote di pensioni o di indennità spettanti al personale dell'ex-Ispettorato generale (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332) 8,000
E) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa nazionale invalidità e vecchiaia 10,000

23. Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 400,000 —
24. Gratificazioni al personale per lavoro straordinario non tariffato dal regolamento . . . . . 1,000,000 —
25. Oblazioni e sussidi al personale . . . . 700,000 —
26. Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . 600,000 —
27. Spese giudiziali e contenziose . . . . 250,000 —
28. Affitto locali per uso d'ufficio . . . . 1,200,000 —
29. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni . . . . 1,000,000 —
30. Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio . . . . 350,000 —
31. Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . 50,000 —
32. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni . . 1,350,000 —
33. Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine . . . . 900,000 —
34. Spese eventuali . . . . 875,000 —
A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte, imprese, agenzie, ecc. 20,000
B) Restituzione di multe inflitte ai fornitori per ritardata consegna di materiali (cap. 17-C dell'entrata) . . 500,000
C) Premi ai fornitori per anticipata consegna di materiali 50,000
D) Differenze di cambio 5,000
E) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 42-C dell'entrata) . . 50,000
F) Premi di assicurazione contro gli incendi 50,000
G) Diverse 200,000

Totale del § 8 . . . 38,253,000 —

§ 9. — Servizi secondari.

35. Servizi accessorî ad impresa od in economia . 580,000 —
A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni 50,000
B) Spese per le rivendite dei libri e giornali 130,000
C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini 320,000
D) Spese per il servizio dei *camions* automobili 30,000
E) Forniture di magazzino per i servizi accessorî in economia 50,000

36. Servizio del porto di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci) . . . . 1,200,000 —
A) Forniture di magazzino 200,000
B) Facchinaggio e spese diverse 1,000,000

37. Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553) . . . . per memoria

Totale del § 9 . . . 1,780,000 —

Totale sezione I . . . 392,169,000 —

Sezione II. — Spese complementari.

(*Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed articolo 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362*).

38. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 29 e 30 dell'entrata) . . . . . . 3,600,000 —
A) Spese per lavori a contratto ed in economia 3,050,000
B) Forniture di magazzino 300,000
C) Trasporti 250,000

39. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 31 dell'entrata) . . . . 7,000,000 —
A) Forniture di magazzino. 6,700,000
B) Trasporti 300,000

40. Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 32 dell'entrata) . . . . 11,750,000 —
41. Migliorie a carico dell'esercizio alle linee, al materiale rotabile e galleggiante ed al materiale d'esercizio (cap. 33 dell'entrata) . . . . . per memoria
A) Spese per lavori a contratto ed in economia . . . . »
B) Forniture di magazzino . . . . . . »
C) Trasporti . . . . »

Totale della sezione II . . . 22,350,000 —

Sezione III. — Spese accessorie.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.

42. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento . . . . 50,000,000 —
   A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261). 22,572,463.12
   B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) 1,945,673.60
   C) delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) 25,481,863.28

43. Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . . . . 1,400,000 —
   A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali . . . . 30,000.—
   B) per aumenti della dotazione di magazzino . . . . 1,000.—
   C) per spese patrimoniali . . . . 1,369,000.—

44. Annualità dovute al tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . per memoria
45. Assegnazione al fondo di riserva per le spese impreviste del 2 0[0 dei prodotti lordi (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 6,000,000 —
46. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 1,000,000 —
47. Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361) . . . 120,000 —
48. Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto . . . . per memoria

Totale del § 1 . . . 58,520,000 —

§ 2. — Spese accessorie estranee all' azienda ferroviaria e avanzo di gestione.

(a)
50. Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) . . . . 850,000 —
51. Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . 56,000,000 —

Totale del § 2 . . . 56,850,000 —

Totale della sezione III . . . 115,370,000 —

Totale del titolo I . . . 529,889,000 —

(a) Il capitolo n. 49 è stato soppresso, e la relativa assegnazione è stata posta a carico del bilancio del tesoro.

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

52. Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi . . . . 100,000 —
   A) Lavori a contratto ed in economia. 80,000
   B) Forniture di magazzino 6,000
   C) Trasporti 2,000
   D) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 9,000
   E) Diverse 3,000

53. Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905 . 50,000 —
   A) delle linee 40,000
   B) del materiale rotabile 10,000

54. Acquisto di materiale rotabile . . . . 80,000,000 —
   A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc. 78,600,000
   B) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 1,400,000

55. Acquisto di galleggianti per lo stretto di Messina (cap. 37-D dell'entrata) . . . . 300,000 —
   A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc. 296,000
   B) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 4,000

56. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . 1,000,000 —
   A) Materiale rotabile 900,000
      1. in servizio 200,000
      2. in occasione di rinnovamento 700,000
   B) Galleggianti per lo stretto di Messina 100,000
      1. in servizio 100,000
      2. in occasione di rinnovamento . . . . »

57. Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 37-C dell'entrata) . . . . 1,500,000 —
   A) Forniture di magazzino 1,425,000
   B) Acquisti diretti e spese accessorie . 75,000

58. Lavori in conto patrimoniale (cap. 37-A, B e C dell'entrata) . . . . 41,150,000 —
   A) Lavori a contratto ed in economia. 21,000,000
   B) Forniture di magazzino 8,000,000
   C) Espropriazioni 3,150,000
   D) Trasporti 6,000,000
   E) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 2,000,000
   F) Diverse 1,000,000

59. Miglioramenti alle linee ed agli armamenti . . 3,500,000 —
   A) Lavori a contratto ed in economia. 2,300,000
   B) Forniture di magazzino 500,000
   C) Espropriazioni 100,000
   D) Trasporti 300,000
   E) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 180,000
   F) Diverse 120,000

60. Spese di primo impianto o per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo ca-

poverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . 300,000 —

61. Spese per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (prima parte dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 36 dell'entrata) . . . . 13,000,000 —

62. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . 2,100,000 —

Totale del titolo II . . . 143,000,000 —

TITOLO III.

Magazzini ed officine

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini.

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)

63. Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 41 e 42 dell'entrata) . . . . 156,734,000 —

A) Acquisti diretti	115,000,000	
B) Versamenti dalle officine e dai servizi di materie lavorate, esuberanti, o fuori d'uso	25,700,000	
C) Versamenti dalle scorte della trazione	4,000,000	
D) Addebiti diversi in conto scorte per spese doganali, trasporti, eccedenze e simili	7,000,000	
E) Pagamenti sulle forniture in corso (capitolo 42-*D* dell'entrata)	3,000,000	
F) Pagamenti in conto acquisti da regolare (capitolo 42-*E* dell'entrata)	2,034,000	

64. Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 43 dell'entrata) . . . . per memoria

65. Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24 ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del § 1 . . . 156,734,000 —

§ 2. — Officine.

66. Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (cap. 45 dell'entrata) . . . . 53,750,000 —

A) Personale in conto spese generali dell'officina		4,900,000	
1. Personale di ruolo	3,100,000		
2. Competenze accessorie	1,000,000		
3. Personale avventizio	800,000		
B) Mano d'opera		13,300,000	
1. Personale di ruolo	6,800,000		
2. Competenze accessorie	4,900,000		
3. Personale avventizio	1,600,000		
C) Forniture di magazzino in conto spese generali dell'officina		6,000,000	
D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni		29,050,000	
E) Lavori affidati all'industria privata		»	
F) Spese diverse		500,000	

67. Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo; materie fornite dai magazzini (cap. 41-*E* e 46 dell'entrata) . . . . . 4,000,000 —

68. Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (cap. 47 dell'entrata) . . . . 14,450,000 —

A) Personale in conto spese generali di officina		1,600,000	
1. Personale di ruolo	800,000		
2. Competenze accessorie	300,000		
3. Personale avventizio	500,000		
B) Mano d'opera		5,650,000	
1. Personale di ruolo	2,200,000		
2. Competenze accessorie	1,550,000		
3. Personale avventizio	1,900,000		
C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina		2,000,000	
D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni		5,000,000	
E) Spese diverse		200,000	

69. Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 48 dell'entrata) . . . . 5,560,000 —

A) Personale in conto spese generali di officina		75,000	
1. Personale di ruolo	50,000		
2. Competenze accessorie	15,000		
3. Personale avventizio	10,000		
B) Mano d'opera		335,000	
1. Personale di ruolo	180,000		
2. Competenze accessorie	75,000		
3. Personale avventizio	80,000		
C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina		100,000	
D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni		5,000,000	
E) Spese diverse		50,000	

Totale del § 2 . . . 77,760,000 —

Totale del titolo III . . . 234,494,000 —

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

70. Pensioni . . . . 17,000,000 —

71. Sussidi . . . . 4,000,000 —

72. Concorso nelle spese del servizio sanitario (cap. 14-*B* dell'entrata) . . . . 150,000 —

73. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . 21,086,000 —

74. Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata) . . . . 5,000 —

Totale del titolo IV . . . 42,241,000 —

TITOLO V.

Gestione delle case economiche pei ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

75. Spese per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 55 dell'entrata). . . . 6,000,000 —

Gestione.

76. Annualità per quota di ammortamento in 80 anni e interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (capitolo 28 dell'entrata). . . . . per memoria
77. Riparazioni ordinarie. . . . . per memoria
78. Imposte e sovrimposte . . . . per memoria
79. Spese di amministrazione e custodia . . . . . per memoria
80. Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile. per memoria
81. Riparazioni straordinarie . . . . per memoria
82. Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . . . per memoria
83. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) per memoria
A) per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte . . . . »
B) eccedenze attive dei bilanci . . . . »

Totale del titolo V . . . 6,000,000 —

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

84. Restituzione di depositi a garanzia (cap. 59 dell'entrata) . . . . 1,200,000 —
A) per richiesta di vagoni 1,000,000
B) per biglietti d'abbonamento 200,000

85. Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 60 dell'entrata) . . . . 80,000,000 —
86. Pagamento di assegni sulle merci (cap. 61 dell'entrata) . . . . 180,000,000 —
87. Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti . . . . 10,000,000 —
A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 62-A dell'entrata) 5,000,000
B) per reclami e per rimborsi, convenzionali (cap. 62-B dell'entrata) . . 5,000,000

88. Reintegro ai prodotti, delle deficienze di tassazione (cap. 63 dell'entrata) . . . . 5,000,000 —
89. Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 64 dell'entrata) . . . . 1,000,000 —
90. Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale . . . . 700,000 —
A) Confine francese-Modane (cap. 65-A dell'entrata) 600,000
B) Cerignola Campagna-Cerignola città (cap. 65-B dell'entrata) 100,000

91. Accredito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme introitate per loro conto (cap. 66 dell'entrata) . . . . 50,000,000 —
92. Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 67 dell'entrata) . . . . 40,000,000 —
93. Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 68 dell'entrata) . . 14,500,000 —
A) Ministero delle finanze 3,500,000
B) Ministero della guerra 1,000,000
C) Amministrazioni e Ditte diverse . . 10,000,000

Totale del § 1 . . . 332,400,000 —

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

94. Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 69 dell'entrata) . . . . 4,000,000 —
95. Anticipazioni e addebiti (cap. 70 dell'entrata . 3,000,000 —
96. Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 71 dell'entrata) . . . . 3,000,000 —
97. Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme pel riordinamento e funzionamento del servizio legale approvate con R. decreto 10 maggio 1908, numero 280) (cap. 72 dell'entrata) . . . . per memoria

Totale del § 2 . . . 10,000,000 —

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

98. Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 73 dell'entrata). . . . . 4,000,000 —
99. Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 74 dell'entrata) . . . . 100,000 —
A) Riparazioni vetture cellulari 100,000
B) . . . . »
C) . . . . »

100. Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 75 dell'entrata) . . . . 300,000 —
A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe 20,000
B) Impianti diversi 280,000
C) . . . . »

101. Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 76 dell'entrata) 350,000 —
A) Riparazione vetture postali. 150,000
B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali. 200,000
C) . . . . »

102. Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del regola-

mento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 77 dell'entrata) . . . . 250,000 —

103. Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (cap. 78 dell'entrata) . . . . per memoria
A) Comitato di stralcio ex Alta Italia . »
B) Rete mediterranea. . . . . »
C) Rete adriatica . . . . »
D) Rete sicula . . . . »
E) Ferrovie meridionali . . . . »
F) Linea Palermo-Marsala-Trapani . . »

104. Lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (cap. 79 dell'entrata . . . . per memoria
A) Municipio di Cerignola - Spese straordinarie alla linea Cerignola-Campagna-Cerignola-Città . . . . . . »
B) . . . . »
C) . . . . »

Totale del § 3 . . . 5,000,000 —

Totale del titolo VI . . . 397,400,000 —

TITOLO VII.
Partite di giro

105. Versamento delle tasse erariali (cap. 80 dell'entrata) . . . . 37,060,000 —
A) Tassa sui trasporti 32,000,000
B) Tassa sull'assicurazione delle merci 60,000
C) Tassa di bollo 5,000,000

106. Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (cap. 81 dell'entrata) . . . . 9,800,000 —
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi 8,500,000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni 1,100,000
C) Marche da bollo per pagamento competenze 200,000

107. Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 11 della legge 30 giugno 1908, numero 335) (cap. 82 dell'entrata) . . . . 250.000 —

108. Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 83 dell'entrata) . . . . . 40,000 —

109. Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane (cap. 84 dell'entrata) . . . . 32,000 —

Totale del titolo VII . . . 47,182,000 —

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria	
Sezione I. — Spese d'esercizio	
§ 1. — Direzione generale - Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio	8,355,000 —
§ 2. — Approvvigionamenti e magazzini	6,334,000 —
§ 3. — Servizio del movimento e traffico	118,384,000 —
§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti .	5,984,000 —
§ 5. — Servizio della trazione e del materiale rotabile	153,630,000 —
§ 6. — Servizio del mantenimento e della sorveglianza	58,719,000 —
§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina . . .	730,000 —
§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione . . .	38,253,000 —
§ 9. — Servizi secondari	1,780,000 —
Totale sezione I . . .	392,169,000 —
Sezione II. — Spese complementari	22,350,000 —
Sezione III. — Spese accessorie:	
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	58,520,000 —
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria avanzo di gestione	56,850,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	143,000,000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie.	672,889,000 —

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. — Magazzini ed officine.	»
§ 1. Gestione autonoma dei magazzini	156,734,000 —
§ 2. Officine.	77,760,000 —
Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi.	42,241,000 —
Titolo V. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	6,000,000 —
Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi.	»
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	382,400,000 —
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	10,000,000 —
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche amministrazioni e di privati.	5,000,000 —
Totale delle gestioni speciali ed autonome .	680,135,000 —
Titolo VII. — Partite di giro	47,182,000 —
Totale generale della spesa	1,400,206,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 27 giugno 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Neviano (Lecce).*

SIRE!

Come accertò una nuova recente ispezione, l'Amministrazione comunale di Neviano, nonostante le assicurazioni fornite, non ha ancora eliminate le irregolarità rilevate con l'inchiesta eseguita nell'ottobre u. s.

È tuttora insoluta una vertenza col segretario comunale per preteso risarcimento di danni, in conto dei quali egli ebbe già a riscuotere una somma.

Manca l'ostetrico-condotto e il fondo destinato allo stipendio relativo viene ogni anno distratto ad altro uso.

Il servizio di illuminazione fu testè concesso in appalto (nè ancora venne stipulato il contratto) per canone notevolmente superiore alla spesa in antecedenza erogata, senza che il servizio sia adeguatamente migliorato.

Grave responsabilità si assunse l'Amministrazione con la costruzione di un ponte ad economia senza le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.

Fino ad ora i conti del 1903 al 1907 non vennero riveduti dal Consiglio: quello del 1908 non fu presentato dal contabile.

La tassa di posteggio, prima applicata in modo non conforme al regolamento, ora arbitrariamente è stata sospesa.

Di frequente si traggono mandati per spese facoltative sovra stanziamenti obbligatorî: si erogano, così, spese di culto non consentite, con mandati a favore degli amministratori e ricorsi senza giustificazione alcuna.

L'ufficio è nel più grave disordine. Mancano i principali registri ed elenchi; ed il bollettario per la riscossione dei diritti di segreteria non versati alle date prescritte e integralmente. Non vi è pubblico macello.

Gli amministratori annullano sovente i verbali delle contravvenzioni accertate dagli agenti.

Raramente il Consiglio si riunisce: due consiglieri sono dimissionari, un altro è decaduto, altri quattro non intervengono alle sedute. Dopo le dimissioni del sindaco, avvenute nel settembre u. s. e l'annullamento della nomina del successore, non fu possibile procedere ad altra nomina.

La cittadinanza manifesta la più aperta sfiducia verso l'Amministrazione, e ne è prova una tumultuosa recente dimostrazione che non degenerò in disordini solo per l'intervento di un funzionario di pubblica sicurezza. Lo spirito pubblico è però sempre molto eccitato, e si temono nuove e gravi agitazioni.

Necessita pertanto, per ristabilire il normale funzionamento nella Amministrazione e la tranquillità nella popolazione, l'eccezionale misura dello scioglimento di quel Consiglio comunale, come anche ritenne il Consiglio di Stato con parere del 25 corrente.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Neviano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Nino Rocca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 4 luglio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelnuovo Belbo (Alessandria).*

SIRE!

Dimessisi il sindaco e la Giunta municipale di Castelnuovo Belbo, quattro sedute furono indette per la ricostituzione dell'Amministrazione; ma senza alcun risultato.

Un commissario prefettizio tentò pure indarno di ottenere le dimissioni dei consiglieri in numero sufficiente per far luogo alle elezioni generali; onde unico rimedio per risolvere la crisi e ristabilire il normale funzionamento dell'azienda è lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come anche ritenne il Consiglio di Stato in adunanza del 2 corrente.

Prego, pertanto, la Maestà Vostra di voler munire dell'augusta firma lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelnuovo Belbo, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Sebastiano Muraglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 4 luglio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Urbino (Pesaro).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni della maggior parte dei consiglieri comunali di Urbino, indettesi per il 20 giugno ultimo scorso le elezioni per l'integrale ricostituzione di quella rappresentanza, nessun elettore si presentò alle urne.

Dimostratosi, così, inefficace il rimedio ordinario dalla legge stabilito per risolvere la crisi, una misura eccezionale s'impone, acciocchè, riordinata l'azienda a mezzo di persona estranea alle locali competizioni, possa il corpo elettorale costituire un Consiglio omogeneo e vitale.

In conformità, pertanto, al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 corrente, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Urbino, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Vittorio Serra Caracciolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 luglio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caposele (Avellino).*

SIRE!

Stante le anormali condizioni dell'Amministrazione comunale di Caposele l'opera del commissario straordinario diretta a dare assetto all'ufficio, risolvere importanti controversie e regolarizzare i pubblici servizi, non può compiersi nel periodo normale.

Altri provvedimenti deve egli altresì adottare, perchè la provvisoria gestione riesca proficua, relativamente alla costruzione del nuovo cimitero, all'impianto di una fontana, al risanamento dell'abitato, alla sistemazione delle strade interne, al capitolato sanitario, all'elenco dei poveri, al regolamento d'igiene, all'inventario dei beni del Comune, all'elenco delle strade.

Mi onoro quindi sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caposele, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caposele, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 luglio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Copparo (Ferrara).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Copparo ha già iniziato le pratiche per dare esecuzione alla legge 24 dicembre 1908, che ha diviso quel Comune in cinque comuni autonomi.

Essendo opportuno che esse siano proseguite dallo stesso commissario, prima di convocare i comizi, occorre prorogare di tre mesi il termine della gestione straordinaria.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Copparo, in provincia di Ferrara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Copparo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 luglio 1909, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario del comune di Montecarotto (Ancona).*

SIRE!

Il Commissario straordinario di Montecarotto, per compiere il riordinamento dell'azienda e conseguire la pacificazione degli animi deve ancora definire le pratiche relative alla trasformazione dei debiti comunali, alla sistemazione dell'acquedotto, all'impianto del re-

gistro d'anagrafe, alla gestione dei Consorzi, recentemente istituiti, di alcune strade vicinali, all'aquisto del suolo per la strada della stazione e alla vendita delle aree fabbricabili.

Occorre, pertanto, prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montecarotto, in provincia di Ancona;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecarotto, è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI MARCHESE GIUSEPPE SALVAGO-RAGGI
Governatore civile della Colonia Eritrea

Visto l'art. 23 dell'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1909 l'organizzazione del servizio postale in Colonia sarà quale risulta dal presente decreto, intendendosi da tale data abrogata ogni altra disposizione.

Art. 2.

Gli stabilimenti postali della Colonia si suddividono in tre diverse categorie.

Appartengono alla 1ª categoria gli uffici postali di:
- Asmara;
- Massaua;
- Assab;
- Cheren.

Appartengono alla 2ª categoria gli uffici postali di:
- Adi-Ugri;
- Adi-Caiè;
- Agordat;
- Barentù;
- Ghinda.

Appartengono alla 3ª categoria le collettorie postali di:
- Saganeiti;
- Arbaroba;
- Embatkalla.

Art. 3.

Gli uffici e le collettorie postali della Colonia sono alla diretta dipendenza del capo del servizio postale, al quale spetta la direzione e la sorveglianza del servizio negli uffici e nelle collettorie stesse.

Art. 4.

Il servizio negli stabilimenti postali è fatto da personale alla dipendenza del capo del servizio postale, e cioè:

a) personale del ruolo coloniale e, eccezionalmente, altri personali che, a norma del vigente ordinamento amministrativo coloniale, possano farne le veci;

b) militari posti a disposizione del Governo della colonia dal comando del R. corpo di truppe coloniali;

c) ausiliarie postali.

Art. 5.

I posti di titolare negli uffici di Asmara e Massaua competono ai due aiutanti coloniali più anziani: agli altri uffici di 1ª e 2ª categoria sono, di regola, preposti aiutanti coloniali od assimilati: eccezionalmente personali che possano farne le veci.

Le collettorie sono normalmente affidate al personale militare che disimpegna nelle varie località il servizio telegrafico o telefonico.

Art. 6.

Al servizio interno degli uffici e delle collettorie, ed al recapito degli espressi è provveduto con personale indigeno (fattorini e guardafili).

Art. 7.

Negli uffici di Asmara e Massaua il titolare è assistito dal controllore, che, oltre le attribuzioni speciali inerenti a tale carica, disimpegna l'ordinario servizio che gli sia assegnato. Il controllore dell'ufficio di Massaua custodisce la 2ª chiave della cassa di riserva.

Negli altri uffici non vi è il controllore e la seconda chiave della cassa di riserva è affidata ad un funzionario civile o militare del luogo, al quale è fatto obbligo di assistere in persona alle estrazioni ed introduzioni di denaro e di trasmettere ogni cinque giorni al capo del servizio postale l'estratto del registro della cassa stessa pel controllo.

Art. 8.

Nelle casse correnti non debbono rimanere somme superiori a lire duemila per Massaua ed Asmara e a lire mille per gli altri uffici.

Art. 9.

Il movimento dei fondi negli uffici postali è regolato dalla Direzione di finanza che ordina quando occorrano i versamenti in tesoreria delle somme eccedenti ai bisogni del servizio, e le somministrazioni di somme in sovvenzione. È fatta eccezione per l'ufficio di Asmara, il quale versa direttamente in tesoreria le somme eccedenti il limite fissato per le casse correnti, ed alla tesoreria richiede le sovvenzioni di cui abbisogna.

Art. 10.

Gli uffici postali, meno quelli di Asmara, pagano per conto della tesoreria i vaglia del tesoro, gli ordini di pagamento, gli assegni agli impiegati, le spese fisse e varie, le pensioni diverse e versano poi direttamente i titoli alla tesoreria, la quale provvede per il relativo rimborso.

Art. 11.

Gli uffici postali di Massaua, Asmara, Assab e Cheren sono abilitati ai seguenti servizi:

a) lettere ordinarie e raccomandate;

b) lettere assicurate e scatolette con valore dichiarato (meno l'ufficio di Cheren);

c) pacchi ordinari con o senza assegno;

d) pacchi con valore dichiarato (meno l'ufficio di Cheren);

e) vaglia interni ed internazionali;

f) titoli di credito (soltanto l'ufficio di Massaua);

g) riscossioni per conto di terzi;
h) atti da legalizzare:
i) libretti di ricognizione per l'interno del Regno e per l'estero (soltanto gli uffici di Massaua ed Asmara):
j) casse postali di risparmio.

Art. 12.

Gli uffici postali di Adi Ugri, Adi Caiè, Agordat, Barentù e Ghinda sono abilitati ai servizi seguenti:
l) lettere ordinarie e raccomandate:
m) accettazione di lettere assicurate, scatolette e pacchi con valore dichiarato (solo l'ufficio di Ghinda);
n) vaglia interni ed internazionali:
o) riscossioni per conto di terzi:
p) atti da legalizzare.

Art. 13.

Per le eventuali richieste di emissione dei libretti di ricognizione, gli uffici di Assab e Cheren e gli uffici di 2ª categoria, debbono rivolgersi a quelli di Massaua ed Asmara.

Per il servizio dei risparmi, gli uffici di 2ª categoria servono da intermediari per le operazioni tra il pubblico e gli uffici di 1ª categoria. Gli uffici di Adi Ugri, Adi Caiè e Ghinda si rivolgono a quello di Asmara e quelli di Agordat e Barentù all'ufficio di Cheren.

Art. 14.

Gli oggetti con valore dichiarato per destinatari residenti in località diverse da quelle dove hanno sede uffici abilitati al servizio, sono loro spediti per la consegna sempre quando il valore non superi le L. 100: e possono loro essere spediti anche quelli con valore superiore, purchè i destinatari ne facciano richiesta con dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 15.

La collettoria di Saganeiti è abilitata al servizio delle lettere ordinarie e raccomandate: le colletterie di Arbaroba ed Embatkalla sono abilitate al solo servizio di accettazione delle lettere ordinarie e distribuzione delle lettere ordinarie e raccomandate.

Art. 16.

Non si effettua da nessuno degli stabilimenti postali il recapito delle corrispondenze a domicilio; però è provveduto convenientemente al recapito degli espressi. Per gli espressi da consegnarsi a distanza maggiore a due chilometri, è dovuta dai destinatari una tassa di L. 0.20 per ogni chilometro di maggiore percorrenza, computando la sola andata.

Art. 17.

Gli uffici di Massaua ed Asmara cambiano vaglia con le Direzioni ed uffici di 1ª classe del Regno e tra di loro fino a L. 3000: con gli altri uffici della Colonia e con la Repubblica di San Marino fino a L. 1000 e fino a L. 100 con gli uffici di 3ª classe del Regno.

Per somme superiori a L. 15,000, spedite da uno stesso mittente ad uno stesso destinatario e pagabili in una Direzione provinciale, i detti uffici emettono un unico vaglia, percependo però la tassa dovuta come se si trattasse di tanti vaglia separati di 3000 lire ciascuno.

Gli altri uffici della Colonia di 1ª e 2ª categoria cambiano vaglia ordinari tra di loro e con le direzioni ed uffici di 1ª e 2ª classe del Regno fino a L. 1000, e con gli uffici di 3ª classe fino a L. 100.

Art. 18.

È consentito a tutti gli uffici postali dell'Eritrea di annunciare in Italia con un solo telegramma la emissione di più vaglia fino a L. 3000, purchè i vaglia stessi siano emessi per conto di una stessa persona, a favore di uno stesso destinatario e siano pagabili in un capoluogo di Provincia.

Art. 19.

I vaglia di servizio non hanno limite di somma.

Art. 20.

Gli uffici postali della Colonia sono autorizzati a ricevere somme in talleri di M. T. per l'emissione di vaglia ordinari e vaglia di servizio da pagarsi esclusivamente in Colonia e nella stessa valuta.

Il limite minimo dei vaglia ordinari è fissato in 15 talleri di M. T. e quello massimo in 1200 talleri di M. T. per quelli scambiati fra gli uffici di Massaua ed Asmara e di talleri M. T. 400 per quelli scambiati tra gli altri uffici di 1ª e 2ª categoria.

Per i vaglia di servizio non vi è limite minimo o massimo.

Gli uffici postali sui quali siano tratti vaglia in talleri M. T. hanno diritto ad un preavviso di otto giorni per eseguire il pagamento. Di tale diritto gli uffici si valgono solo quando non abbiano in Cassa disponibile la valuta talleri M. T.

Art. 21.

Gli uffici postali della Colonia riscuotono, pel rilascio dei vaglia ordinari in talleri di M. T., oltre la tassa normale, un supplemento eguale alla metà della tassa stessa, supplemento che convertono in segnatasse da applicarsi sui vaglia.

Art. 22.

Gli uffici postali della Colonia applicano una sopratassa speciale di trasporto a carico dei mittenti pei pacchi in partenza ed a carico dei destinatari pei pacchi in arrivo, in ragione di L. 0.75 fino al peso di 3 kg., e di L. 1.25 fino al peso di 5 kg. Detta sovratassa si applica soltanto ai pacchi impostati o in arrivo negli uffici non collegati tra loro con la rete ferroviaria o con la via di mare.

Art. 23.

Le corrispondenze da e per il Sudan sono scambiate per via Cassala Agordat o per via Port Sudan Massaua a seconda delle località di provenienza o di destinazione. Il servizio di trasporto Agordat Cassala e viceversa è organizzato d'accordo con le due amministrazioni Eritrea e Sudanese, quello di Massaua Port Sudan e viceversa è fatto coi piroscafi della linea 6ª e con quelli della Khedivial Mail.

Art. 24.

Le corrispondenze per l'Harrar e per Addis-Abeba vengono inoltrate per la via Aden-Gibuti; quelle dirette Adua-Gondar-Macallè-Quoram-Dessiè e paesi circostanti, sono inviate a destino rispettivamente a mezzo degli uffici postali di Adi Ugri e o Adi Caiè.

Art. 25.

Gli uffici di Massaua ed Assab osservano l'orario seguente:

Dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 18 da maggio a tutto ottobre;

dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 17 da novembre a tutto aprile.

L'orario per gli uffici di Agordat e Barentù è:

dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Gli altri uffici postali osservano il seguente orario:

dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nelle collettorie postali l'orario è il seguente:

Saganeiti dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18:

Arbaroba ed Embatkalla dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 18.

Art. 26.

Nei giorni di domenica gli uffici e le collettorie postali della Colonia non sono aperti al servizio del pubblico. Negli altri giorni festivi restano aperti soltanto nelle ore antimeridiane.

È fatta eccezione però per le domeniche e giorni festivi in cui vi sieno arrivi e partenze di posta da e per l'Italia.

In tali occasioni gli uffici osservano l'orario normale, che occorrendo, prolungano secondo disposizioni del capo del servizio postale.

Art. 27.

Oltre alle attribuzioni generali di cui è detto nel presente ordinamento, il capo del servizio postale ha anche le seguenti speciali attribuzioni:

a) corrispondenza col Ministero delle poste e telegrafi per le ordinarie relazioni di servizio;

b) accentramento dei proventi postali e del servizio delle corriere, versamento in tesoreria e compilazione delle relative contabilità;

c) provvista e custodia delle carte valori postali e dei libretti per vaglia e risparmi e loro distribuzione agli uffici; custodia dei bullettari per le corriere e per il nolo caselle;

d) pagamento delle spese inerenti al servizio postale e compilazione dei conti relativi a tali spese e a quelle soddisfatte dal capo del servizio telegrafico;

e) proposte per l'assegnazione e trasferimenti del personale negli uffici e collettorie e per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

f) revisione delle contabilità vaglia e risparmi e trasmissione al Ministero;

g) controllo delle tasse e sovratasse speciali coloniali;

h) movimento dispacci e pacchi, avviamento corrispondenze, orari di servizi postali;

i) visite d'ispezioni ordinarie e straordinarie, inchieste ed indagini sul servizio degli uffici e delle collettorie dipendenti;

j) tenuta degli inventari dei beni mobili di proprietà dell'amministrazione, in carico agli uffici ed alle collettorie postali.

Art. 28.

Nel bilancio della Colonia è fatto uno stanziamento speciale per le spese tutte inerenti al servizio postale e tale stanziamento è amministrato dal capo del servizio.

Altro stanziamento è fatto per spese comuni ai servizi postali e telegrafici: l'amministrazione è sotto la responsabilità del capo del servizio postale che riceve le proposte e provvede anche per ciò che si riferisce al servizio telegrafico.

Dato in Asmara, li 17 giugno 1909.

SALVAGO-RAGGI.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI MARCHESE GIUSEPPE SALVAGO-RAGGI
Governatore civile della Colonia Eritrea

Visto l'art. 23 dell'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1909 l'organizzazione del servizio telegrafico e telefonico in Colonia sarà quale risulta dal presente decreto, intendendosi da tale data abrogata ogni altra disposizione.

Art. 2.

Le linee telegrafiche e telefoniche della Colonia si suddividono in categorie come appresso:

1ª categoria — linee telegrafiche principali della rete internazionale;

2ª categoria — linee telegrafiche ausiliarie della rete internazionale e linee telegrafiche secondarie;

3ª categoria — linee telefoniche locali.

Appartengono alla 1ª categoria le linee seguenti:

a) Massaua-Assab-Perim-sottomarina (ad un sol filo);

b) Massaua Ghinda (a tre fili);

c) Ghinda-Asmara (a due fili);

d) Asmara-Cheren-Agordat (a due fili);

e) Agordat Sabderat (ad un filo);

f) Asmara-Adi Ugri-Adi Quala-Mareb (ad un filo).

Appartengono alla 2ª categoria le linee seguenti:

g) Asmara-Saganeiti-Adi Caieh (ad un filo);

h) Adi Caieh-Adi Ugri (ad un filo);

i) Agordat-Barentù (ad un filo).

Appartengono alla 3ª categoria e linee seguenti:

l) Adi Caieh-Senafè-Rendacomo (ad un filo):

m) Cheren-Nacfa (ad un filo);

n) Barentù-Docambia (ad un filo).

Le linee terrestri della 1ª categoria sono a pali di ferro con fili di mm. 3.17: quelle delle altre due categorie sono a pali di ferro, a pali misti di ferro e legno o a pali di legno e con filo, normalmente di mm. 3.17, eccezionalmente di mm. 1.92.

Art. 3.

Il servizio telegrafico è fatto:

a) a Perim, dall'Eastern Telegraph Company per conto ed a spese dell'Amministrazione Eritrea, ricevendo dal cavo di Massaua i telegrammi per Perim ed oltre, e provvedendo alla trasmissione, o inoltrando pel cavo di Massaua i telegrammi originari di Perim o ricevuti da oltre Perim;

b) ad Adi-Caieh, ad Adi-Ugri, ad Agordat, ad Asmara, ad Assab, a Barentù, a Cheren, a Ghinda e a Massaua da uffici telegrafici;

c) a Sabderat, da una stazione telegrafica, della quale l'Amministrazione sudanese sopporta una parte di spese;

d) ad Adi-Quala e Saganeiti da stazioni telegrafiche.

Tutti gli uffici e stazioni suddette, meno Perim ed Assab, dispongono, oltrechè di apparati telegrafici, anche di apparati telefonici, i quali sono usati normalmente soltanto come mezzi ausiliari pel disimpegno del servizio telegrafico; non esiste cioè un servizio telefonico vero e proprio.

L'uso della corrispondenza telefonica tra le varie autorità è regolato da apposite norme ed è riservato a circostanze speciali.

Art. 4.

Il terzo filo della linea Massaua-Ghinda è destinato esclusivamente al servizio della ferrovia e fa capo alle varie stazioni che sono munite di apparati telegrafici e telefonici, e fanno servizio telegrafico pel pubblico.

Art. 5.

Lungo le linee della 1ª e 2ª categoria sono inseriti telefoni per servizio locale: alla data odierna esistono stazioni telefoniche ad Arbaroba, Az Teclesan, Chenafenà, Coatit, Debaroa, Decamerè, Embatkalla, Godofelassi, Nefasit; e posti telefonici ad Anseba, Dorctai, Elaberet, Gundet, Mai Haini e Tarchinà.

Le stazioni telefoniche, fanno servizio pel pubblico, meno quelle di Chenafenà, Coatit e Godofelassi, le quali, come anche i posti telefonici, sono ad esclusiva disposizione dell'Amministrazione pel servizio proprio.

Art. 6.

Il capo del servizio telegrafico della Colonia ha in consegna le linee della categoria 1ª e 2ª e dirige il servizio dei vari uffici e delle stazioni telegrafiche e telefoniche lungo le linee stesse, compreso quelle delle stazioni telegrafiche della linea ferroviaria limitatamente però, per queste, alla parte amministrativa.

La manutenzione di dette linee, compresa quella del terzo filo della linea Massaua-Ghinda, è affidata al capo del servizio suddetto.

Art. 7.

Le linee della 3ª categoria sono in consegna:

la linea *l*) al commissario regionale di Adi Caiè;

la linea *m*) al commissario regionale di Cheren;

la linea *n*) al commissario regionale di Barentù.

Tali linee fanno capo ad Adi Caieh, Cheren e Barentù nei locali d'ufficio dei commissariati regionali e vengono considerati come mezzi a loro disposizione per corrispondere telefonicamente colle località estreme o con località intermedie.

Alla manutenzione di dette linee provvedono direttamente i commissariati regionali.

I commissari hanno facoltà di stabilire lungo tali linee posti telefonici fissi od eventali.

Art. 8.

Il servizio negli uffici e stazioni lungo le linee della 1ª e 2ª categoria è fatto da personale alle dipendenze del capo del servizio telegrafico e cioè:

a) personale del ruolo coloniale o, eccezionalmente, personali che possono farne le veci, secondo l'ordinamento amministrativo vigente per la Colonia;

b) telegrafisti militari posti a disposizione del Governo della Colonia dal comando del R. corpo di truppe coloniali;

c) telegrafiste ausiliarie;

d) incaricati del servizio di stazioni telefoniche.

Il servizio nelle stazioni telefoniche lungo le linee della 3ª categoria è fatto con personale alla dipendenza dei commissariati.

Art. 9.

La sorveglianza tecnica sulla buona conservazione del cavo sottomarino è esercitata dal capo del servizio telegrafico a mezzo di telegrafisti di Massaua, Assab e Perim.

In caso di guasti il capo del servizio osserva le speciali norme vigenti al riguardo e riferisce al Governo per i necessari provvedimenti.

Art. 10.

Per la manutenzione delle linee terrestri della 1ª e 2ª categoria il capo del servizio ha a disposizione una squadra di guardafili, che ripartisce tra i vari uffici a seconda dei bisogni. L'organico della squadra è fissato dal Governo della colonia su proposta del capo servizio.

Il capo servizio è responsabile della istruzione e del buon funzionamento della squadra.

La squadra è organizzata con ordinanza del governatore.

Alla manutenzione delle linee della 3ª categoria i Commissariati regionali provvedono con personale proprio: quando occorra possono essere comandati a dirigere riparazioni di una certa importanza uno o più individui della squadra guardafili.

Art. 11.

Gli impianti di tutti gli uffici telegrafici, delle stazioni telegrafiche o telefoniche e dei posti telefonici della Colonia, lungo le linee di 1ª e 2ª categoria, sono in consegna ai singoli capi d'ufficio o di stazione.

Gli impianti delle stazioni lungo la linea ferroviaria e lungo le linee di 3ª categoria sono in consegna direttamente al direttore dell'esercizio e ai commissari regionali.

Il carico di detti materiali è tenuto dal capo del servizio telegrafico.

Ai rifornimenti ed alle riparazioni dei materiali predetti provvede il capo del servizio telegrafico, secondo le richieste dei capi d'ufficio o di stazione, del direttore dell'esercizio della ferrovia e dei commissari regionali.

L'ammontare delle spese per rifornimenti o riparazioni dei materiali suddetti, per gli uffici della ferrovia e per i posti telefonici delle linee della 3ª categoria, è addebitato rispettivamente alla Direzione dell'esercizio ed ai commissariati regionali.

Art. 12.

Il capo del servizio telegrafico si tiene provvisto delle quantità di materiali di consumo che occorrono per il servizio di tutti gli uffici e stazioni della Colonia, e dei materiali che occorrono per la manutenzione delle varie linee.

I materiali di consumo per gli uffici della linea ferroviaria e per i posti telefonici delle linee della 3ª categoria sono ceduti a pagamento, e così pure sono ceduti a pagamento i materiali che siano richiesti dai commissari per la manutenzione delle linee di 3ª categoria.

Art. 13.

Nel bilancio della Colonia, all'articolo relativo alle spese pel servizio telegrafico, sono fatti i seguenti stanziamenti:

a) spese per ricambi e riparazioni d'impianti, materiali di consumo e materiali per manutenzione di linea per tutte le linee di 1ª a 2ª categoria e relativi uffici (stanziamento unico in amministrazione al capo del servizio telegrafico);

b) spese relative alla squadra guardafili (stanziamento unico in amministrazione al capo servizio telegrafico);

c) spese per ricambi e riparazioni d'impianto, materiali di consumo e materiali per manutenzione di linea per le linee di 3ª categoria, (uno stanziamento per ogni commissariato regionale).

La direzione dell'esercizio della ferrovia provvede coi fondi destinati all'esercizio, alle spese per ricambi, riparazioni e materiali di consumo pel servizio telegrafico nelle stazioni.

I commissariati regionali provvedono col fondo per le « casuali » alle spese che debbono incontrare per personale da adibire a riparazioni di linee, quando tali riparazioni non possano essere fatte da personale ordinario alla loro dipendenza.

Art. 14.

I guasti sulle linee di 1ª e 2ª categoria debbono essere riparati nel più breve tempo possibile: ogni giorno il capo del servizio telegrafico deve informare il Governo dello stato del cavo e delle linee di 1ª e 2ª categoria.

I guasti alle linee di 3ª categoria sono riparati in breve termine, compatibilmente coi mezzi limitati che i commissari hanno a loro disposizione e tenendo conto della relativa importanza che le linee hanno in circostanze normali.

Art. 15.

Gli uffici e le stazioni telegrafiche accettano telegrammi privati per qualsiasi destinazione colle speciali norme e tasse indicate in apposita tariffa.

Art. 16.

Provvedono inoltre alla consegna gratuita di quelli in arrivo, limitatamente però a due chilometri dalla sede degli uffici o stazioni.

Art. 17.

I telegrammi da recapitarsi a distanza superiore a due chilometri sono assoggettati a carico del destinatario ad una tassa di L. 0.20 per ogni chilometro di maggiore percorrenza, computando la sola andata.

Art. 18.

Le stazioni telefoniche di Arbaroba, Az-Teclesan, Debaroa, Decamerè, Embatkalla e Nefasit fanno servizio pel pubblico tanto pei telegrammi interni quanto per quelli per l'Italia e per l'estero.

I telegrammi diretti all'estero sono però accettati solo quando l'addetto al telefono abbia assunto notizie, dall'ufficio o stazione telegrafica viciniore circa l'entità della tassa.

Sui telegrammi privati accettati da e per le stazioni telefoniche, e che per giungere a destino debbono essere ritrasmessi da un ufficio o stazione telegrafica, sarà percetta una sopratassa fissa di L. 0.25 in aggiunta alle tasse ordinarie.

Il recapito di telegrammi per parte delle stazioni telefoniche indicate nel precedente articolo è fatto limitatamente ai mezzi a disposizione: epperciò s'intende che i telegrammi per quelle destinazioni sono accettati a rischio dei mittenti.

Art. 20.

Le stazioni telefoniche di Chenafenà, Coatit e Godofelassi non sono ammesse al servizio dei telegrammi privati.

E neppure sono ammessi a tale servizio i posti telefonici.

Le une e gli altri sono però autorizzati di permettere alle persone residenti o di passaggio, di potere comunicare telefonicamente coll'ufficio o stazione viciniore per incaricarli della trasmissione di telegrammi.

Le stazioni od uffici che ricevono tale incarico provvedono direttamente alla riscossione delle tasse relative.

Art. 21.

Gli uffici e le stazioni telegrafiche, nonchè le stazioni telefoniche menzionate all'art. 18 accettano i telegrammi di Stato in franchigia e, soltanto però dalle autorità autorizzate, anche i telegrammi di Stato a credito.

Le stazioni telefoniche indicate all'art. 20 accettano i soli telegrammi di Stato in franchigia.

Non sono ammessi telegrammi di Stato in franchigia diretti nelle località stesse dove ha sede l'ufficio o stazione telegrafica.

Nei giorni di domenica gli uffici e le stazioni telegrafiche, limitano l'accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia a quelli qualificati urgenti.

Art. 22.

Gli uffici e stazioni telegrafiche osservano l'orario seguente:

Dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Nelle altre ore, e limitatamente ai telegrammi diretti nell'interno della Colonia, è ammesso il servizio soltanto per i telegrammi di Stato urgentissimi.

Art. 23.

I telegrammi urgentissimi presentati in ore fuori orario sono rimessi giornalmente, in copia, dagli uffici o stazioni, al capo del servizio telegrafico.

Art. 24.

L'orario per le stazioni telefoniche di Arbaroba, Az-Teclesan, Debaroa, Decamerè, Embatkalla e Nefasit è fissato dalle 6 alle 8, dalle 12 alle 16 e dalle 20 in poi.

Art. 25.

Le stazioni telefoniche di Chenafenà, Coatit e Godofelassi osservano l'orario degli uffici e stazioni telegrafiche indicate all'articolo 22.

Lo stesso dicasi per i posti telefonici, fatta eccezione per quello di Gundet, pel quale l'orario è limitato dal capo del servizio telegrafico.

Art. 26.

I commissariati regionali possono autorizzare i posti telefonici alla loro dipendenza a ricevere a pagamento telegrammi privati da trasmettersi col telefono lungo la linea: tali telegrammi, se destinati a proseguire su linee di 1ª e 2ª categoria, saranno sottoposti alla sopratassa di L. 0.25 e saranno considerati come originari dall'ufficio o stazione telegrafica cui siano presentati.

Le tasse dei telegrammi che non debbono proseguire su linee di 1ª e 2ª categoria, e le sopratasse su quelli che debbano essere fatti proseguire sulle linee stesse restano a disposizione dei commissari per gratificazioni al personale incaricato dei posti telefonici o delle manutenzioni delle linee.

Art. 27.

Oltre alle attribuzioni generali di cui è detto nel presente ordinamento, il capo del servizio telegrafico ha anche le seguenti attribuzioni speciali:

a) corrispondenza con l'ufficio telegrafico internazionale di Berna;

b) accentramento dei proventi telegrafici, versamento in tesoreria e compilazione delle relative contabilità;

c) provvista e custodia dei bollettari mod. 26 e loro somministrazione agli uffici e stazioni;

d) custodia della 2ª chiave delle carte-valori postali;

e) pagamenti delle spese inerenti al servizio telegrafico;

f) proposte per l'assegnazione e trasferimento di personale negli uffici e stazioni e per eventuali provvedimenti disciplinari;

g) compilazione di conti di debito e credito colle Amministrazioni telegrafiche estere;

h) visite d'ispezioni ordinarie e straordinarie, inchieste ed indagini sul servizio e sugli uffici e stazioni dipendenti;

i) tenuta degli inventari del materiale telegrafico e telefonico.

Dato in Asmara, li 17 giugno 1909.

SALVAGO-RAGGI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Sirviano, in provincia di Brescia, con decreto Ministeriale in data 24 luglio 1909, è stato esteso anche a quel territorio il divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera (Decreto 11 agosto 1902).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISI.

Si notifica che nel giorno di martedì 10 agosto 1909, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 52ª estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla cessata Società della Ferrovia di Novara, del capitale nominale di L. 320 ciascuna, al 5 0[0, assunte in servizio dallo Stato in forza dell'art. 12 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 545 sulle 6006, attualmente vigenti, agli effetti della detta estrazione.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 1° ottobre prossimo.

Roma, 24 luglio 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il direttore capo della divisione
AMBROSO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 12 agosto 1909, alle ore 9, in una sala del palazzo, ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 42ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia Calabro Sicula di L. 500 ciascuna, di capitale nominale al 3 0[0 il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868 approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella d'ammortamento, sono in n. 3232 sulle 408,377 attualmente vigenti, agli effetti della detta estrazione.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 1° ottobre prossimo venturo.

Roma, 24 luglio 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il direttore capo della divisione
AMBROSO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 0/0	79563	Marzoli Francesco Angelo . . . . Lire	35 —
Consolidato 3.75 %	131635	Catania Remigia fu Vincenzo, moglie di Giovanni Russo, Lipari Francesco Paolo fu Biagio, Mazzeo Giuseppa fu Giovanni Battista, vedova Risitano, domiciliati in Mistretta (Messina); eredi indivisi del fu Salvatore Catania fu Vincenzo . . . . »	105 —
»	94772	Clataud Francesca fu Giovanni Luigi, nubile, domiciliata a Marsiglia, minore sotto la legale amministrazione di sua madre Collomb Maria Caterina . . . . »	120 —
»	452980 Solo certificato di proprietà	Ghelfi Pietro fu Giovanni, domiciliato in Aulla (Massa). Vincolata d'usufrutto . . . . »	506 25
»	515141	Caserta Raffaele fu Giuseppe, domiciliato in Maida (Catanzaro). Vincolata . . . . »	63 75
»	58510	Galimi Raffaele di Domenico, domiciliato a Messina. Con annotazione . . . . »	7 50
Consolidato 5 %	850171 Solo certificato di proprietà	Bolchini Achille di Antonio, minore, sotto l'amministrazione del curatore giudiziale avvocato Rinaldo Arconati, domiciliato a Varese (Como). Vincolata d'usufrutto . . . . »	380 —
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	6899	Carserà Costa Gaetano fu Ignazio . . . . »	83 03
»	6900	Intestata come la precedente. . . . . »	163 54
»	6901	Intestata come la precedente. . . . . »	67 89
»	6902	Carserà Costa Antonino e Gaetano del fu Ignazio, Galbo Michela del fu Antonio, vedova di Carserà Litterio . . »	366 64
Consolidato 3.75 %	19364	Tulinnello e Tulumello Salvatore di Luigi, domiciliato a Racalmuto (Girgenti). Vincolata. . . . . »	15 —
Consolidato 3 50 %	10004 Certificato di proprietà e di usufrutto	Bertin Achille Ettore fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Margherita Schierano, domiciliato a Torino. Vincolata d'usufrutto a favore di quest'ultima. . . . . »	161 —
»	10003	Bertin Achille Ettore fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Margherita Schierano di Domenico, domiciliato in Torino . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	4811 Assegno provv.	Bertin Achille Ettore fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Margherita Schierano, di Domenico, domiciliato in Torino	Lire	1 17
Consolidato 3.75 0/0	22309	Mensa Vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria	»	18,727 50
»	6875	Seminario Vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).	»	3,446 25
»	202816	Intestata come la precedente iscrizione	»	217 50
»	206416	Intestata come la precedente iscrizione	»	3 75
»	45691	Venerabile parrocchia di Terranova in Calabria (Ultra 1ª) rappresentata dal sub-economo pro-tempore della diocesi di Oppido	»	318 75
»	148935	Arcipretura di Santa Maria dell'Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria)	»	123 75
»	231596	Arcipretura di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria)	»	3 75
»	301315	Arcipretura di Santa Maria Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria)	»	26 25
»	363300 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Bettinetti Rosa fu Giovanni, vedova Frates Zaccaria, domiciliata a Melzo (Milano)	»	15 —
		Per la proprietà a: Frates Rosa ed Angelina fu Giuseppe, minorenni, sotto la patria potestà della madre Busnati Erminia vedova Frates, domiciliata in Settala (Milano)		
»	314814	Bossa Concetta fu Domenico, nubile, domiciliata in Messina.	»	11 25
»	314812	Bossa Rosa fu Domenico, nubile, domiciliata in Messina	»	11 25
»	314813	Bossa Dilla fu Domenico, nubile, domiciliata in Messina	»	11 25
»	124246 Solo certificato di proprietà	Panebianco Michele e Mery di Gregorio, minori, e figli nascituri di quest'ultimo, sotto la patria potestà, domiciliati in Messina. Vincolata d'usufrutto	»	420 —
»	169335	Panebianco Michele - Antonino - Rodolfo - Carlo, Oscar - Antonino - Alfredo, Adolfo - Augusto - Gustavo - Riccardo, e Gustavo - Adolfo - Gregorio di Gregorio, minori, amministrati dal padre, ed a favore dei figli nascituri dallo stesso Gregorio Panebianco fu Antonino, domiciliati in Messina	»	45 —
»	170913	Belloni Leopoldo fu Giovanni, domiciliato a Torino. Vincolata	»	7 50
»	342719	Basso Adelina di Alfonso, moglie di Ferrari Alfredo, domiciliata in Caserta. Vincolata	»	600 —
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	7973	Fulci Olimpia fu Ludovico, moglie di Pulejo Giovanni	»	224 04
Consolidato 3.75 %	369872 Solo certificato di proprietà	Trombetta Giuseppe fu Domenico, domiciliato in Messina. Vincolata d'usufrutto	»	2,343 75

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	511638	Trombetta Annalena fu Giuseppe, domiciliata a Messina. .	*Lire*	116 25
»	522802	Id. id. id.	»	37 50
»	535926	Id. id. id.	»	120 —
»	543655	Id. id. id.	»	116 25
»	556699	Id. id. id.	»	127 50
»	511639	Trombetta Ofelia fu Giuseppe, domiciliata a Messina . . .	»	116 25
»	522801	Id. id. id.	»	37 50
»	535925	Id. id. id.	»	120 —
»	543656	Id. id. id.	»	116 25
»	556638	Id. id. id.	»	127 50
»	511640	Trombetta Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Messina . . .	»	472 50
»	522300	Id. id. id.	»	150 —
»	535924	Id. id. id.	»	480 —
»	543654	Id. id. id.	»	453 75
»	556667	Id. id. id.	»	495 —
»	518194	Trombetta Luigi, Annalena ed Ofelia fu Giuseppe, domiciliati in Messina	»	52 50
»	427145	Sagrestia della chiesa di San Sisto in Viterbo (Roma). Con avvertenza.	»	63 75
Consolidato 5 %	84391	Gagliardi Enrico fu Francesco, domiciliato in Monteleone di Calabria (Calabria Ultra 2ª). Vincolata	»	45 —
»	86069	Intestata come la precedente e vincolata	»	25 —
»	207082	Gagliardi Francesco di Luigi, domiciliato a Napoli	»	160 —
»	207083	Intestata come la precedente.	»	75 —
»	207088	Intestata come la precedente e vincolata	»	60 —
»	250080	Intestata come la precedente.	»	5 —
»	250081	Intestata come la precedente e vincolata.	»	5 —
»	207087	Gagliardi Errico di Luigi, domiciliato a Napoli	»	70 —
»	207091	Intestata come la precedente e vincolata	»	230 —
»	250079	Id. id. id.	»	5 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	375440	Fusco Giuditta di Giovanni, moglie di Zagari Giuseppe fu Pasquale, domiciliata in Messina	Lire	243 75
Consolidato 5 %	722358 Solo certificato di proprietà	Giracca Luigi fu Faustino, domiciliato a Varese (Como). Vincolata d'usufrutto	»	140 —
Consolidato 3 75 %	531849	Marino Giuseppe fu Luciano, domiciliato a Siracusa. Vincolata	»	176 25
»	531850	Marino Giuseppe fu Luciano, domiciliato a Siracusa. Vincolata	»	18 75
»	263604	Marino Giuseppe fu Luciano, domiciliato a Messina. Vincolata	»	67 50
»	547905	Marino Giuseppe fu Luciano, domiciliato a Reggio Calabria. Vincolata	»	37 50

Roma, 10 maggio 1909.

Per il capo sezione FRANCINI. — *Per il direttore generale* GARBAZZI — *Il direttore capo della 1ª divisione* PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,270,952 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 55 al nome di Caramiello *Gennaro* fu Pasquale, minore, sotto la tutela di Pasquale Laino, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dei richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al vero proprietario della rendita stessa Caramiello *Fortunato Gennaro* fu Pasquale.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 122,538 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 22.50, al nome di Camusso Giuseppe, Francesco, Antonio, *Margarita*, Teresa, Maria ed Angela del vivente Antonio, minori, sotto la patria potestà del detto loro genitore, domiciliati in Villafranca Piemonte (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Camusso Giuseppe, Francesco, Antonio, *Teresa-Margarita*, Teresa, Maria ed Angela del vivente Antonio, minori sotto la patria potestà del detto loro genitore, domiciliati in Villafranca Piemonte (Torino), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha operato il cambio per conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 275,572 di L. 15 intestato a Miscione Michele di Sebastiano e munito a tergo di una dichiarazione di cessione fatta dal titolare a favore di D'Ettorre Giovanni di Vincenzo nel 1870.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato consolidato 5 0[0 contenente la connata dichiarazione di cessione è stato unito al certificato corrispondente consolidato 3.75-3.50 0[0 n. 49,296 di L. 11.25, formandone parte integrante e che perciò esso mezzo foglio non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 24 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio, in L. 100.17.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 26 luglio al giorno 1° agosto 1909, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*....	104.31 27	102.43 27	104.06 74
3 1/2 % *netto* ...	103.74 72	101.99 72	103.51 90
3 % *lordo*	72.08 75	70.88 75	71.33 01

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 100 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 100 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'amministrazione provinciale dell'interno, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 5 agosto 1907, n. 648.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1909 presso il Ministero dell'interno nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del giorno 1° ottobre p. v. alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità.

3° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco nella firma, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato o diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ed alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;
II. Diritto costituzionale:
III. Diritto amministrativo;
IV. Economia politica e scienza delle finanze;
V. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°):
VI. Diritto commerciale;
VII. 1° legge elettorale politica;
2° leggi sulla stampa;
3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;
4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;
5° testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
6° legge sulla Corte dei conti;
7° legge sul contenzioso amministrativo;
8° legge sui conflitti di attribuzione;
9° testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti.
10° regolamento pel gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative:
11° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;
13° testo unico delle leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e regolamenti relativi;
14° leggi sulle opere pubbliche;
15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;
18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;
19° legge sul reclutamento del R. esercito;
20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;
21° testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.
VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.
IX. Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno durante l'alunnato ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, il 27 maggio 1909.

Il direttore capo della 1ª divisione
VIGLIANI.

8

Avviso di concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna è aperto un concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili 22 novembre

1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756 e nel regolamento per la carriera degli impiegati nell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 5 agosto 1907 n. 648.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1909 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 1° ottobre prossimo venturo, alla prefettura della Provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

PROVE SCRITTE.

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1. Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La famiglia reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2. Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni dei Ministeri — Consiglio di Stato — Consiglio superiore di beneficenza — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Prefettura — Sottoprefettura — Giunta provinciale amministrativa — Commissione provinciale di beneficenza — Consiglio di prefettura — Amministrazioni provinciali dipendenti dai Ministeri del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1. Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2. Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazioni — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopolî e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria ed aritmetica applicata.*

1. Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2. Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamento — Piani e prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi.

PROVA ORALE.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2. Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1. Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2. Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri Principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 27 maggio 1909.

Il direttore capo della 1ª divisione
VIGLIANI.

8

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di 70 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna è aperto un concorso per l'ammissione di 70 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza, giusta le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693; del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756; del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690; e del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 725.

Le domande di ammissioni agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del giorno 15 ottobre prossimo venturo alla prefettura della Provincia nella quale risiedono.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte successive in precedenti concorsi per la medesima carriera non conseguirono l'idoneità.

Le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1.64;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di licenza di liceo, o di Istituto tecnico o di scuola media di commercio; oppure certificato di aver compiuto con esito favorevole in uno dei collegi, scuole od accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Non sono ammessi altri titoli equipollenti, nè certificati di iscrizione dell'aspirante a corsi dell'Università o altra scuola superiore.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che da ora innanzi saranno assunti in servizio.

È pure necessario che nella domanda sia data la indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante, o altro suo recapito, restando in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare, in seguito, alla prefettura alla quale fu presentata la istanza, le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Tanto le domande quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte cadranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma dell'art. 22 del regolamento 31 agosto 1901, n. 725, nelle prove scritte ed orali e sempre chè abbia superato, con felice esito, tali prove, la Commissione esaminatrice aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere, oltre la francese, in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e fotografia, e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre prossimo venturo nelle sedi e nei giorni da stabilirsi.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle prefetture della sede alla quale saranno stati assegnati, e del giorno in cui avranno luogo gli esami. Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova scritta, essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alla locale prefettura.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà per tanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti sarà data la precedenza a quello che avrà prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito e nella marina.

A tal fine i candidati ammessi alle prove orali dovranno nel giorno dell'esame presentare al segretario della Commissione dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni fino alla concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso.

L'alunnato, che dovrà durare non meno di sei mesi, è gratuito ma potrà essere accordata una indennità mensile non maggiore di L. 100 a quegli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora e da quella delle loro famiglie.

Roma, 1° luglio 1909.

Il direttore generale della P. S.
LEONARDI.

PROGRAMMA
per gli esami di ammissione alla carriera di delegato di pubblica sicurezza.

1. Codice civile (disposizioni preliminari, libro 1°, principi relativi alle obbligazioni ed alla proprietà).
2. Codice penale.
3. Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).
4. Principî di diritto costituzionale e amministrativo.
5. Codice di commercio (persone, atti, libri Società, fallimento).
6. Principî di economia politica.
7. Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento; legge elettorale politica; legge comunale e provinciale (testo unico).
8. Storia civile d'Italia dalla rivoluzione francese ai giorni nostri.
9. Lingua francese, di cui il candidato dovrà dare prova di avere sicura conoscenza.

Le prove scritte verseranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9, restando però in facoltà della commissione d'interrogare, ove lo creda, anche sulle altre materie comprese nel programma.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

Concorso al posto di insegnante di disegno di ornato elementare di disegno geometrico ed architettonico con incarico della decorazione pittorica nella R. scuola industriale di Catanzaro.

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario industriale e commerciale) un concorso per il posto di insegnante di disegno d'ornato elementare, di disegno geometrico ed architettonico con l'incarico della decorazione pittorica nella R. scuola industriale di Catanzaro.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di invitare ad un esperimento i candidati ritenuti migliori per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà con relazione motivata non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Il candidato prescelto sarà nominato per un anno in via di esperimento col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2000, e potrà essere confermato di anno in anno. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto lodevole servizio potrà essere definitivamente confermato con il grado di ordinario e con lo stesso stipendio di L. 2000.

Ove il candidato prescelto abbia il grado di ordinario o titolare in altra scuola dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, potrà essere nominato immediatamente ordinario.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 1.20 dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno non più tardi del 15 settembre del corrente anno.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo detto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari e di quelle non corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° titoli di abilitazione all'insegnamento del disegno.

I documenti dovranno essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

Sarà titolo di preferenza l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole di arte applicata all'industria.

I documenti indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Gli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero e i funzionari dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attività di servizio.

I candidati potranno pure unire alla domanda tutti gli altri documenti che valgano a dimostrare la loro attitudine per il posto a cui aspirano.

I disegni che i concorrenti volessero inviare saranno restituiti a spese del Ministero il quale però non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti.

Dovrà inoltre essere allegato in doppio esemplare un elenco in carta libera dei certificati e dei documenti inviati.

Roma, 17 luglio 1909.

Per il ministro
SANARELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Come si prevedeva, il Briand ha costituito prontamente il nuovo Ministero francese ed esso è riuscito così composto:

Presidenza ed interni, Briand; giustizia, Barthou; esteri, Pichon; guerra, generale Brun; marina, vice ammiraglio Boué de la Peyrère; finanze, Cochery; lavori pubblici e poste, telegrafi e telefoni, Millerand; istruzione pubblica, Doumergue; commercio, Dupuy; agricoltura, Ruau; colonie, Trouillot; lavoro, Viviani

Il nuovo Gabinetto comprende inoltre quattro sottosegretariati di Stato e cioè: finanze, Renoult; guerra, Sarraut; marina, Chéron; belle arti, Dujardin Beaumetz.

Esso si presenterà domani alla Camera ed il Briand ne esporrà il programma.

Intanto tutti i giornali francesi, a seconda dei partiti cui appartengono, commentano la costituzione del nuovo Ministero constatandone la preponderanza del partito socialista.

Il *Matin* si chiede se il fatto più sorprendente sia di vedere un socialista alla testa del Governo oppure che questo socialista abbia fatto appello alla collaborazione militare.

Il *Radical* dice che il partito radicale potrà dare tutta la sua fiducia al Gabinetto Briand per realizzare due grandi riforme del suo programma: le pensioni operaie e lo stato giuridico dei funzionari.

Il *Rappel* rimprovera al presidente della Repubblica di avere commesso un errore di tattica incomprensibile mettendo il partito radicale nella situazione dolorosa del decapitato per persuasione, obbligandolo a prendere una testa a prestito dal socialismo.

L'*Eclair* dice: È impossibile che qualsiasi Ministero possa conciliare le pretese dei gruppi parlamentari della sinistra.

La crisi potrebbe nondimeno avere utilità, se il nuovo Gabinetto concedesse al paese lo scrutinio di lista.

Il *Gaulois* considera la costituzione del Ministero come una cuccagna. Si felicita tuttavia del mantenimento di Pichon agli esteri e dello appello fatto a un generale e ad un ammiraglio per i portafogli militari.

Il *Temps* dice che è dovere politico fare credito al nuovo Gabinetto: è dagli atti di Briand che si devono attendere le indicazioni precise sul Ministero. Fa lo elogio di Briand, dell'agilità del suo spirito, della fertilità della sua intelligenza, della sua parola affascinante e persuasiva, che non ha rivali alla Camera.

I *Débats* constatano che il nuovo Gabinetto è il più socialista che la Francia abbia avuto, quantunque i socialisti non ne siano entusiasti, e che i radicali vi hanno preso una parte minore. Prima di pronunziarsi il giornale aspetta di conoscere il programma del Gabinetto ed invita il Gabinetto stesso a tracciare un programma che si occupi solamente di quelle questioni che potranno essere risolute prima della fine della legislatura.

In Germania ed in Austria il Ministero Briand è accolto con simpatia. Un dispaccio da Berlino, 24, ai giornali francesi dice:

La composizione del nuovo Gabinetto francese è stata accolta nei circoli tedeschi con soddisfazione e vi si vede un indizio favorevole per i buoni rapporti fra i due paesi. Specialmente il mantenimento di Pichon al Ministero degli esteri ha prodotto buona impressione.

Si ha poi da Vienna, 25:

L'ufficioso *Fremdenblatt* pubblica un elogio di Briand, di cui fa rilevare le grandi qualità di uomo di Stato. Il mantenimento di Pichon agli esteri - aggiunge - prova che il corso della politica estera della Francia non subirà alcun cambiamento. Pichon gode della fiducia degli uomini dirigenti di tutte le potenze ed il suo mantenimento sarà certamente accolto dappertutto con simpatia. Bisogna d'altronde notare che anche il presidente del Consiglio Briand è favorevole in fatto di politica estera alle idee alle quali si è ispirata la Francia in questi ultimi tempi, e specialmente durante la crisi prodottasi per la annessione della Bosnia Erzegovina.

La *Neue Freie Presse* considera egualmente che il mantenimento di Pichon è una garanzia che la politica estera della Francia non devierà dalla via seguita durante gli ultimi tre anni. Gli amici della pace possono stare sicuri a questo riguardo.

La *Wiener Allgemeine Zeitung* si esprime in termini analoghi. Pichon resta e con lui la politica estera seguita fin qui mantiene quel carattere conciliante e leale che servì considerevolmente al buon nome della Francia nel mondo. Il giornale aggiunge che con Briand sale alla presidenza del Gabinetto un vero uomo di Stato.

***

Le ultime notizie da Madrid danno come molto grave

la situazione degli spagnuoli nel Marocco. Sebbene il Governo spagnuolo eserciti una severa censura sulla trasmissione dei dispacci, pure informazioni giunte ai giornali francesi da San Sebastiano dicono che nel Riff le tribù sono totalmente sollevate e formano un effettivo di 20,000 fucili, contro i quali il generale Marina non può opporne che 8000, essendo costretto a coprire la difesa esterna di Melilla ed assicurare le comunicazioni colla piazza.

I passeggieri provenienti da Melilla narrano che a Melilla regna panico. La battaglia del 23 è stata orribile.

Le truppe fecero prova di un eroismo straordinario e subirono perdite notevoli, ma esse riuscirono alla fine a respingere gli indigeni. Il numero dei soldati morti o feriti supera i 280, gli indigeni hanno perduto un numero tre volte maggiore di combattenti.

Secondo gli indigeni di Melilla, le tribù della costa e dell'interno debbono avere inviato contingenti per rinforzare l'harka.

***

Sebbene dispacci da Teheran, 22, al *Novoje Wremia* di Pietroburgo narrino di disordini e conflitti fra nazionalisti e reazionari nelle provincie della Persia, pure tutte le altre notizie confermano che l'ordine è per ristabilirsi completamente nel vasto Impero. In proposito il *Lokal Anzeiger* di Berlino ha da Teheran il seguente dispaccio:

La città è in festa. Dovunque sventolano bandiere. La sera si fanno luminarie e si bruciano fuochi di artificio. Le bande musicali suonano sulle pubbliche piazze. L'inno inglese è accolto entusiasticamente. La popolazione è contentissima sull'andamento dei moti nazionali. Invece fuori di Teheran sono avvenuti conflitti; in un luogo vi furono anche quattro morti. Perciò il nuovo Governo ha mandato 200 cosacchi nella città in tumulto. La stamperia dello Stato ha ricevuto l'ordine di pubblicare la nuova legge elettorale.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. l'ambasciatore d'Italia agli Stati Uniti, barone Mayor des Planches, invitato da S. M. il Re alla Reggia di Racconigi, ha consegnato stamane a S. M. la Regina Elena la medaglia d'oro e la pergamena, che gli italiani di New York, per pubblica sottoscrizione, avevano destinato a S. M. la Regina, quale attestato della loro ammirazione per l'opera pietosa e benefica da Essa al fianco del Re compiuta in Sicilia e in Calabria in occasione del terremoto del dicembre scorso.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera in seduta pubblica e segreta, alle ore 21.

S. E. Spingardi nei paesi del terremoto. — L'altro ieri è giunto da Roma a Reggio Calabria S. E. il ministro della guerra, generale Spingardi.

Accompagnato dal prefetto e dal generale comandante il presidio, l'on. Ministro si recò a visitare i diversi rioni dei baraccamenti interessandosi specialmente agli alloggi delle truppe.

Il ministro ripartì alla sera, ossequiato dalle autorità locali, per Messina. Quivi ieri mattina, l'on. ministro, accompagnato dal generale Mazza e dagli ufficiali superiori dello stato maggiore della divisione di Messina, si recò prima a visitare gli accampamenti militari agli Orti della Maddalena dove venne ricevuto da tutta la ufficialità, e quindi all'Ospedale militare al quartiere dell'Annunziata ed ai baraccamenti militari dei Giardini militari.

Nel pomeriggio S. E. Spingardi si recò al Faro, percorrendo tutta la riviera, e poi visitò il villaggio « Regina Elena ».

Preziosità artistiche. — S. E. il ministro Rava, col parere favorevole della Giunta Superiore di Belle Arti e sentito il Consiglio di Stato, ha firmato il decreto che approva l'acquisto per L. 23,000 della preziosa collezione dei 600 rami originali incisi dall'architetto Luigi Rossini di Ravenna.

La R. calcografia si arricchisce così di una collezione famosa in tutta Europa e degna di figurare accanto a quelle del Piranesi e del Vasi.

Elezioni politiche. — *Primo Collegio di Firenze* — Risultato definitivo — Inscritti 8012 — Votanti 2203 — Calamandrei ebbe voti 1775 — Masini 151 — Donati 164.

Schede bianche, disperse e nulle 113.

*** *Collegio di Iseo* — Risultato definitivo — Inscritti 6905 — Votanti 5445 — Corniani Giuliano ebbe voti 2937 — Quistini Giovanni ne ebbe 2206.

*** *Collegio di Popoli* — Risultato definitivo — Inscritti 3698 — Votanti 2579 — Ludovico Fusco ebbe voti 1423 — Berardino Marinucci ne ebbe 890 ed Augusto Ferrero 206.

Schede contestate, nulle, bianche e disperse 60.

Società zoologica italiana. — Prima delle vacanze estive questa Società ha tenuto in Roma un'altra adunanza scientifica molto interessante per le dotte e numerose comunicazioni fatte dai diversi soci.

L'adunanza, in assenza del presidente effettivo, prof. comm. Carruccio, e del vice presidente anziano, senatore conte Guido di Carpegna Falconieri, è stata presieduta dal 2° vice presidente, cav. prof. Romolo Meli. Questi presentò dapprima le pubblicazioni ricevute in omaggio dalla Società e diversi importantissimi atti accademici o cambi di celebri Società affini. Quindi l'istesso prof. Meli presentò non solo la splendida opera contenente le relazioni della spedizione al Ruvenzori diretta dal socio onorario S. A. R. il principe Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi, ma lesse un'accurata recensione, scritta dal prof. Carruccio, nella quale vengono apprezzate con meritata lode sei memorie elaborate dal senatore prof. Lorenzo Camerano di Torino e altre sedici dovute ai suoi valenti colleghi. Da questa recensione del prof. Carruccio risulta evidente che fu prezioso il materiale zoologico raccolto durante la predetta spedizione; e se le nuove e diligenti conoscenze scientifiche dateci dai singoli autori fanno onore ai cultori della zoologia descrittiva in Italia, rendono sempre maggiori le grandi benemerenze dell'ardito e glorioso principe.

Il prof. Meli, a nome del presidente effettivo, fece osservare ai presenti un bellissimo e intatto esemplare di conchiglia del gen. *Janthina*, rinvenuta presso Castelporziano da S. M. il Re che la donò al Museo zoologico universitario; e sul genere e sulla specie vennero fatte opportune considerazioni.

Volta per volta poi vennero presentate e svolte comunicazioni scientifiche su diversi argomenti di zoologia dai dottori Gulia, Vacca, Zanichelli e Masi e dai professori Angelini, Condorelli, Damiani, Lepri e Neviani. Quest'ultimo presentò uno spendido e raro esemplare di *Psammophyllum Haeckel* riferibile a nuova specie che il Neviani propone di denominare *Ps. laciniatum*

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è partita da Charleston per Norfolk il 23 corrente. — La *Volturno* è partita da Suez il 23. — L'incrociatore *Vettor Pisani* è giunto a La Canea.

*** Un comunicato del foglio d'ordine del Ministero della marina reca:

« In calce alla pagina 18 del regolamento di disciplina è stata inscritta la seguente annotazione con riferimento all'art 61 del regolamento stesso

« Spetta altresì il saluto alle bandiere dei munipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore decorate con medaglia d'oro al valore militare ».

L'annotazione posta in calce alla pag. 144 del regolamento citato è sostituita dalla seguente :

« Alle bandiere dei municipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore, decorate con medaglia d'oro al valore militare saranno resi gli stessi onori stabiliti per le bandiere nazionali della R. marina e del R. esercito ».

Movimento commerciale. — Il 23 corrente a Genova, furono caricati 924 carri, di cui 514 di carbone pel commercio e 88 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 331 di cui 125 di carbone pel commercio e 55 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 349 di cui 232 di carbone pel commercio e 49 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 129 di cui 23 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 104 di cui 42 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria.

Il 24 furono caricati a Genova 991 carri, di cui 471 di carbone pel commercio e 98 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 301, di cui 103 di carbone pel commercio e 61 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 257, di cui 139 di carbone pel commercio e 23 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 137, di cui 37 di carbone pel commercio e 45 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 95, di cui 58 di carbone pel commercio e 25 per l'Amministrazione ferroviaria.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 24. — L'incrociatore *Blenheim* si è arenato questa notte all'entrata del porto di Harwich.

Le torpediniere 2 e *13* hanno avuto una collisione presso Portsmuth, e sono rimaste gravemente danneggiate. La torpediniera *13* è stata quasi tagliata in due. Non vi sono vittime.

HENDAYE, 24. — Secondo informazioni ricevute da Madrid il Governo confermerà il generale Marina nel comando in capo delle truppe di operazione intorno a Melilla, promuovendolo al grado di luogotenente generale. I generali Del Real e Imaz verranno promossi a generali di divisione.

La concentrazione delle truppe per la spedizione di Marocco continua nel porto di Malaga ed il loro imbarco si effettua con tutta l'attività possibile e senza incidenti.

Continua il rigore della censura contro la stampa. I giornali *Espana Nueva* e *El Pais* ieri sono stati nuovamente sequestrati.

MADRID, 24. — Si annunzia ufficialmente da Melilla che le perdite approssimative subite dagli spagnuoli durante il combattimento di ieri si elevano ad un colonnello e cinque ufficiali morti, un tenente colonnello morto o ferito rimasto in potere del nemico, un comandante, quattro capitani e sette tenenti feriti. Si ignora ancora il numero dei soldati morti. Il numero dei soldati che sono rimasti feriti, è di 260.

MADRID, 24. — Il telegramma ufficiale da Melilla che rende conto delle perdite subite dagli spagnuoli nel combattimento di ieri avverte che tali cifre non sono che approssimative perchè le truppe giunte di rinforzo appena sbarcate si recarono direttamente dalla banchina del porto al campo della battaglia.

È possibile quindi che le perdite degli spagnuoli sieno più elevate di quanto è stato annunziato.

Lo stesso telegramma dice che gli spagnuoli continuano ad occupare le posizioni avanzate e le fortificazioni della ferrovia delle miniere.

Il generale Marina si era avanzato abbastanza lontano nel territorio indigeno onde respingere l'attacco dei mauri, ma non sapendo ove pernottare ha dovuto ritirarsi nelle posizioni precedentemente occupate.

PARIGI, 24. — Alle ore 3.30 il nuovo presidente del Consiglio Briand ha sottoposto alla firma del presidente della Repubblica il decreto relativo alla costituzione del Gabinetto.

Poscia, alle ore 6, Briand ha presentato al presidente Fallières all'Eliseo i nuovi ministri.

Ricevendo i membri del nuovo Gabinetto, Fallières, ha rivolto oro un breve discorso cordialissimo, dicendo che non vi può esser una politica personale all'Eliseo; non vi è in Francia che una politica, quella del Gabinetto. Il Gabinetto tutto intero, ha soggiunto Fallières, gode della mia fiducia e ciascuno dei nuovi membri può essere sicuro del mio appoggio affettuoso.

L'AJA, 24. — Il generale Pall, ispettore delle scuole militari, è stato nominato ministro della guerra.

MADRID, 24. — Il ministro della guerra comunica che fino ad ora si sa che nel combattimento di ieri a Melilla, gli ufficiali feriti sono un maggiore, quattro capitani e otto tenenti.

FRIEDRIMESTADE, 24. — La barca inglese *Gladis* ha avuto il 22 corrente una collisione presso Doggerbank con un vapore inglese da pesca.

Questo è affondato. L'intero equipaggio composto di nove uomini è annegato.

CRONSTADT, 24. — Lo Czar e la Czarina coi loro figli sono partiti questa sera per la Francia a bordo dello yacht *Standart*.

LONDRA, 24. — Il Re Edoardo è partito nel pomeriggio per recarsi a passare alcuni giorni, ospite dell'ambasciatore degli Stati Uniti.

Sono stati invitati dall'ambasciatore degli Stati Uniti anche l'ambasciatore di Portogallo e l'ambasciatore di Spagna con la sua famiglia.

MELILLA, 24 (11.35 di sera - ufficiale). — Nel pomeriggio le batterie di artiglieria hanno bombardato le gole di Gurugù allo scopo d'impedire la formazione di gruppi di nemici. La cannoniera *Pinzon* ha preso parte al fuoco diretto contro il nemico. I cadaveri dei cabili sono stati trovati in possesso di abbondanti munizioni. I nemici hanno abbandonato sul campo di battaglia armi bianche e fucili. Si assicura che a Tetuan, Ceuta ed Algesiras alcune navi fanno contrabbando di armi. La cannoniera *Pinzon* ha inseguito ieri due di queste navi.

Sono stati trasportati da Melilla a Cafarina 44 feriti.

CALAIS, 25. — I preparativi di Blériot per la traversata della Manica sono stati brevissimi. Avendo constatato che il tempo era favorevole all'esperimento ed avendo esaminato il suo apparecchio, rilevando che tutto era normale, ha preso posto sul sedile ed ha dato ordine agli uomini che tenevano le ruote di abbandonare del tutto l'apparecchio. L'areoplano ha disceso la collina, poi si è alzato in aria, ha fatto qualche evoluzione e quindi è partito diritto come una freccia verso la costa inglese.

DOVER, 25. — Blériot ha traversato la Manica in 23 minuti. Egli era partito da Calais alle 4.30 e, pochi minuti dopo, era in vista degli scogli di Dover. Egli è disceso lentamente sulla prateria di North Fall alle ore 4.54. L'aviatore non pareva affatto commosso. È salito in automobile e si è recato all'albergo, ove ha fatto colazione. Al momento della discesa il vento soffiava molto forte.

Una folla immensa ha fatto a Blériot una grande ovazione.

MADRID, 25. — Secondo i giornali, il numero degli indigeni che hanno partecipato al combattimento del 23 corrente sarebbe stato di sedicimila.

Il tenente colonnello Ibanez-Marin, che è rimasto ucciso, comandava il battaglione di cacciatori di Figuera. Era uno scrittore di cose militari molto apprezzato.

Si assicura che la brigata comandata dall'infante don Carlos sarà inviata a Ceuta, ove si temono pure incidenti. Sarà inoltre mobilizzata la brigata di Malaga.

PIETROBURGO, 25. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* annunzia che lo Czar si recherà in Italia a far visita al re Vittorio Emanuele alla fine di settembre (vecchio stile). L'incontro fra i due Sovrani avrà luogo in un porto italiano.

SAN SEBASTIANO, 25. — Gli ultimi dispacci da Melilla informano

che le tribù del Riff si preparano ad un altro attacco coll'aiuto di numerosi contingenti venuti dall'interno.

Il generale Marina telegrafa che sono state prese tutte le misure per far fronte a qualsiasi eventualità.

Dispacci da Malaga confermano che le truppe, il materiale ed i viveri, diretti a Melilla sono stati imbarcati ieri sui vapori *Leon XIII*, *Menorquin* e *San Francisco*.

Regna viva ansietà sui risultati dell'ultimo combattimento; voci allarmanti circolano dappertutto.

L'invio dei rinforzi continua. La prima brigata della divisione della guarnigione di Madrid, comandata dal generale Aquilera, con un effettivo di oltre 5000 uomini, partirà lunedì per Malaga.

PARIGI, 25. — Il presidente del Consiglio Briand si è recato nel pomeriggio al Ministero dell'interno ove Clémenceau gli ha fatto la consegna dei servizi.

Briand prenderà possesso domani del Ministero dei culti.

MADRID, 25. — Il generale Marina è stato promosso luogotenente generale e comandante in capo delle truppe di Melilla.

Il ministro dell'interno ha inviato ai governatori delle Provincie una circolare per invitarli a sequestrare i numeri dei giornali che pubblicano notizie sulla guerra, sulla partenza e sull'imbarco delle truppe.

La stessa misura è stata presa per i giornali di Madrid, salvo che pubblichino le notizie ufficiali. La censura più rigorosa viene esercitata sui telegrammi alla loro partenza. Il ministro dell'interno ha parimente vietato ai giornali di stampare notizie con titoli a grossi caratteri.

MELILLA, 25. — (*Ufficiale*). — Nello scambio di fucilate avvenuto a Sidi Musa vi è stato un ferito.

Un nuovo fuoco di fucileria vi è stato nella serata di ieri e durante la notte. Un capitano e 5 soldati sono rimasti feriti.

PARIGI, 25. — I ministri e i sottosegretari di Stato si sono riuniti questa sera al Ministero della giustizia sotto la presidenza di Briand ed hanno continuato la compilazione della dichiarazione ministeriale da farsi alla Camera e la cui redazione sarà definitivamente fissata in un Consiglio di ministri che sarà tenuto domattina all'Eliseo.

MADRID, 26. — Il Governo dichiara destituita di ogni fondamento la voce secondo la quale avrebbe l'intenzione di sospendere le garanzie costituzionali a Madrid ed in qualche Provincia.

MADRID, 26. — Un telegramma ufficiale da Melilla annuncia che tutto è stato tranquillo fino alle 9 di ieri sera.

LA CANEA, 26. — Iersera sono state tolte dalla fortezza le bandiere delle quattro potenze protettrici, e sono state pure levate le aste.

È cominciato l'imbarco degli approvvigionamenti delle truppe delle quattro potenze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

25 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.63.
Umidità relativa a mezzodì	28
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32.6.
	minimo 17.9.
Pioggia in 24 ore	—

25 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 763 sulla Baviera, minima di 748 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso tranne che sul Veneto ed Emilia; temperatura generalmente aumentata.

Barometro: quasi livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli vari; tempo generalmente buono con temperature elevate.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 luglio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	nebbioso	mosso	26 2	18 0
Genova	coperto	legg. mosso	25 7	21 5
Spezia	sereno	calmo	29 4	19 0
Cuneo	1/2 coperto	—	28 5	19 8
Torino	coperto	—	28 0	21 8
Alessandria	1/4 coperto	—	30.3	20.0
Novara	sereno	—	32 0	18 5
Domodossola	3/4 coperto	—	27 6	17 4
Pavia	3/4 coperto	—	31 6	17 4
Milano	coperto	—	32 3	20 4
Como	3/4 coperto	—	31 6	22 0
Sondrio	sereno	—	29 1	19 8
Bergamo	coperto	—	27 9	19 1
Brescia	coperto	—	30 6	19 5
Cremona	sereno	—	30 2	20 8
Mantova	sereno	—	29 2	21 0
Verona	1/4 coperto	—	31 8	22 0
Belluno	1/2 coperto	—	28 8	20 3
Udine	1/2 coperto	—	30 2	20 7
Treviso	sereno	—	32 9	22 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	30 2	22 0
Padova	sereno	—	30 3	20 5
Rovigo	sereno	—	33 5	22 0
Piacenza	sereno	—	29 4	19 0
Parma	sereno	—	30 8	21 5
Reggio Emilia	sereno	—	32 0	21 0
Modena	sereno	—	32 3	21 3
Ferrara	sereno	—	31 8	21 0
Bologna	sereno	—	32 0	23 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	33 0	22 2
Pesaro	?	calmo	32 0	21 0
Ancona	sereno	calmo	34 0	22 0
Urbino	sereno	—	29 3	21 9
Macerata	sereno	—	32 5	23 2
Ascoli Piceno	sereno	—	34 0	22 0
Perugia	sereno	—	28 6	18 0
Camerino	sereno	—	30 0	21 7
Lucca	sereno	—	27 7	15 9
Pisa	sereno	—	28 7	15 3
Livorno	sereno	calmo	29 4	18 0
Firenze	sereno	—	31 0	16 8
Arezzo	sereno	—	31 0	17 8
Siena	sereno	—	29 1	18 3
Grosseto	sereno	—	30 1	18 0
Roma	sereno	—	30 3	17 9
Teramo	sereno	—	34 6	22 0
Chieti	sereno	—	30 0	21 0
Aquila	sereno	—	28 8	16 6
Agnone	sereno	—	30 0	19 8
Foggia	sereno	—	35 0	21 6
Bari	sereno	calmo	28 8	22 2
Lecce	sereno	—	32 0	21 9
Caserta	sereno	—	32 3	18 2
Napoli	sereno	calmo	28 8	20 3
Benevento	sereno	—	32 8	18 1
Avellino	sereno	—	27 2	16 1
Caggiano	sereno	—	28 0	18 9
Potenza	sereno	—	28 4	17 1
Cosenza	sereno	—	33 5	20 3
Tiriolo	sereno	—	24 6	15 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	25 4	20 3
Palermo	sereno	calmo	28 2	15 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 2	21 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	23 5
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	20 3	22 5
Catania	sereno	legg. mosso	28 9	21 4
Siracusa	sereno	calmo	28 7	20 8
Cagliari	sereno	calmo	30 0	18 0
Sassari	sereno	—	30 0	21 9

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*